

LX.

TORNATA DEL 7 MAGGIO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Omaggi — Seguito della discussione del progetto di legge sulle Società e Associazioni commerciali — Avvertenza del Senatore Lampertico, Relatore — Aggiunta proposta dal Senatore Cabella all'articolo 22 dell'Ufficio Centrale accettata dallo stesso — Approvazione dell'articolo 22 dell'Ufficio Centrale — Spiegazioni del Ministro e del Relatore sull'articolo 23 dell'Ufficio Centrale, accettato dal Ministro — Approvazione dell'articolo modificato — Avvertenza del Ministro di Agricoltura e Commercio sull'art. 23 del testo ministeriale, emendato dall'Ufficio Centrale, cui risponde il Relatore — Approvazione dell'articolo modificato e dei successivi 24, 25 e 26, modificati — Dichiarazione del Relatore sull'articolo 27 — Approvazione dell'articolo e del successivo 28 — Considerazioni del Senatore Pescatore sull'articolo 29, cui risponde il Senatore Corsi T. — Approvazione dell'articolo e dei successivi 30 e 31, modificati — Soppressione dell'articolo 32 d'accordo fra il Ministro e l'Ufficio Centrale — Approvazione dell'articolo 33 — Nuova redazione degli articoli 34 e 35, approvata — Soppressione dell'articolo 36 proposta dall'Ufficio Centrale, accettata dal Ministro — Approvazione dell'articolo 48 — Modificazione dell'articolo 49, concertata tra l'Ufficio Centrale ed il Ministero — Schiarimento chiesto dal Senatore Pescatore, cui risponde il Relatore — Approvazione dell'articolo diviso in due — Soppressione dell'articolo 50 proposto dall'Ufficio Centrale accettata dal Ministro — Osservazioni del Relatore sull'ordine della discussione — Approvazione degli articoli 48 e 49 del progetto dell'Ufficio Centrale, consentiti dal Ministro — Approvazione dell'articolo 51 del progetto ministeriale, modificato dall'Ufficio Centrale, e del 52 — Annullamento dell'articolo 53 — Emendamenti dell'Ufficio Centrale all'articolo 54, oppugnati dal Ministro e dal Senatore Pescatore — Schiarimenti forniti dal Relatore e suo emendamento proposto al testo ministeriale con li re modificazione — Debbo il Senatore Pescatore — Nuovi schiarimenti forniti dal Senatore Corsi T. a sostegno dell'emendamento proposto dal Relatore, combattuto dal Ministro — Osservazioni del Senatore Pescatore — Emendamento proposto dal Relatore, accettato dal Ministro — Approvazione dell'articolo 54, emendato — Emendamenti all'articolo 55, proposti dall'Ufficio Centrale, accettati dal Ministro e suo emendamento al terzo alinea, accettato dall'Ufficio Centrale — Approvazione dell'articolo emendato e del 56 giusta il testo proposto dall'Ufficio Centrale, accettato dal Ministro — Modificazioni ed emendamenti proposti dal Ministro al venultimo articolo del progetto — Comunicazione di petizioni trasmesse all'Ufficio Centrale — Approvazione dell'articolo 68 — Modificazioni dell'Ufficio Centrale all'articolo 69, accettate dal Ministro — Schiarimento chiesto dal Senatore Cabella cui risponde il Ministro — Replica del Senatore Cabella e sua proposta di rinvio dell'articolo — Considerazioni del Senatore Pescatore — Dichiarazione del Relatore — Replica del Senatore Pescatore — Rinvio dell'articolo — Modificazione dell'Ufficio Centrale all'articolo 70, accettata dal Ministro — Approvazione dell'articolo — Emendamento dell'Ufficio Centrale all'articolo 71, accettato e modificato dal Ministro — Considerazioni del Senatore Pescatore, cui risponde il Relatore — Replica del Senatore Pescatore — Osservazioni del Senatore Beretta e del Senatore Cabella, cui risponde il Relatore — Approvazione dell'articolo.*

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1875

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

È presente il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura poi del seguente sunto di petizioni:

N. 91 a 114. Parecchi abitanti di diverse parrocchie della diocesi di Lodi, con 21 distinte petizioni, fanno istanza al Senato perchè modifichi il progetto di legge relativo al reclutamento dell'esercito. (*Petizioni mancanti dell'autenticità delle firme.*)

115. Il Presidente della Banca popolare di credito in Bologna, fa adesione e si associa alla petizione presentata dal Comitato per il progresso degli studi economici di Padova, N. 11.

Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro di Grazia e Giustizia, della *Relazione statistica sull'amministrazione della giustizia per gli affari civili e commerciali dell'anno 1872.*

La Direzione generale delle Gabelle, di 50 esemplari della *Statistica del commercio speciale d'importazione e di esportazione verificatosi dal 1. gennaio al 31 marzo 1875.*

Il cav. G. B. Cerruti, console generale a Montevideo, dei suoi *Cenni sulla rita del barone Perrone di San Martino.*

Seguito della discussione del progetto di legge sulle Società ed Associazioni commerciali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulle società ed associazioni commerciali.

Il Senato ricorderà che ieri, dopo l'approvazione dell'art. 21, doveva mettersi in votazione l'art. 22 dell'Ufficio Centrale, concordato col Ministero.

Il Senato ricorderà pure che, in seguito ad una proposta di modificazione presentata all'Ufficio Centrale, si deliberò di sospendere la votazione di detto articolo. Oggi l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale mi fa sapere che l'Ufficio medesimo ha deliberato di non accet-

tare la proposta modificazione, perchè le disposizioni alle quali essa si riferisce, sono già contemplate da altro articolo. Continuando quindi la discussione secondo la serie progressiva degli articoli del progetto ministeriale, passeremo all'art. 23.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Prima, signor Presidente, la pregherei di sottoporre alla deliberazione del Senato l'articolo 22 del progetto dell'Ufficio Centrale che è quello appunto che ieri era rimasto in sospenso.

PRESIDENTE. Ma, se non m'inganno, Ella ha pur detto che l'Ufficio Centrale rinunciava a questo articolo. Non è così?

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Mi sarò male espresso. Ecco la cosa come sta. Ieri sera, sul finire della seduta, quando si era per votare l'art. 22 del progetto dell'Ufficio Centrale, qualche Senatore ha proposto all'Ufficio stesso una modificazione di quest'articolo. L'Ufficio Centrale ha esaminato la cosa ed ha veduto che la disposizione che si proponeva d'introdurre qui per via d'emendamento, forma già tema di un altro articolo della legge.

Per questo abbandonammo l'idea di introdurre la modificazione proposta, ma non abbandonammo punto l'articolo che è una conseguenza necessaria dell'articolo già votato ieri dal Senato.

PRESIDENTE. Avrò mal capito.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Mi sarò male spiegato.

PRESIDENTE. Mi pareva veramente che Ella avesse inteso di rinunciare all'articolo.

L'articolo adunque dell'Ufficio Centrale è in questi termini:

Art. 22.

« L'atto costitutivo della società in accomandita per azioni e della società anonima, dev'essere, per cura del notaio che ha ricevuto il contratto e degli amministratori, depositato, e fatto trascrivere ed affiggere per intero entro quindici giorni dalla sua data nella cancelleria del tribunale di commercio. »

Il signor Ministro accetta quest'articolo?

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. L'accetto, perchè è una conseguenza dell'articolo votato ieri.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1875

Senatore CABELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CABELLA. Io proporrei di aggiungere alla fine dell'articolo queste parole: *nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società.*

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non ha difficoltà di accettare quest'aggiunta.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Ed il Ministero neppure.

PRESIDENTE. Dunque rileggo l'articolo come venne modificato.

Art. 22.

« L'atto costitutivo della società in accomandita per azioni e della società anonima, dev'essere, per cura del notaio che ha ricevuto il contratto e degli amministratori, depositato, e fatto trascrivere e affiggere per intero entro quindici giorni dalla sua data nella cancelleria del tribunale di commercio, nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Passiamo ora all'art. 22 del progetto ministeriale così concepito:

Art. 22.

« Se una società in nome collettivo o in accomandita semplice, al tempo della sua costituzione o successivamente, istituisce più stabilimenti nella giurisdizione di tribunali diversi, il deposito, la trascrizione e l'affissione, prescritti dall'art. 20, devono farsi presso ciascuno di questi tribunali non più tardi di quindici giorni dall'apertura dei rispettivi stabilimenti.

» Se la società, al tempo della sua costituzione o successivamente, istituisce una o più agenzie fuori del circondario ove si trova la sua sede o quella degli altri stabilimenti sociali, il mandato conferito all'agente deve essere depositato, trascritto ed affisso a termini del detto art. 20.

» Le società in accomandita per azioni e le società anonime devono depositare un estratto della deliberazione relativa all'istituzione di nuovi stabilimenti o di nuove agenzie, così all'interno come all'estero, almeno un mese prima che abbia esecuzione, presso la cancelleria del tribunale di commercio del luogo, nella

cui giurisdizione è stabilita la sede della società.

» Il tribunale fa eseguire la corrispondente annotazione accanto all'iscrizione della società nel registro delle società per azioni. »

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale propone varianti ai tre primi alinea di questo articolo, e ne sopprime l'ultimo, per modo che l'articolo rimarrebbe concepito così:

Art. 23.

« Se la società, al tempo della sua costituzione o successivamente, istituisce una o più rappresentanze fuori del circondario ove si trova la sua sede o quella degli altri stabilimenti sociali, il mandato conferito al rappresentante deve essere depositato, trascritto ed affisso a forma e nei termini del detto art. 20.

» Le società in accomandita per azioni e le società anonime devono a cura e sotto la responsabilità degli amministratori depositare, far trascrivere, e affiggere un estratto della deliberazione relativa all'istituzione di nuovi stabilimenti o di nuove rappresentanze, così all'interno come all'estero, almeno un mese prima che abbia esecuzione, presso la cancelleria del tribunale di commercio del luogo, nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società ed in quella del nuovo stabilimento, o rappresentanza. »

Interrogo l'onorevole Ministro se accetta.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Accetto in parte l'emendamento; ma prego l'Ufficio Centrale di non insistere sulla proposta soppressione dell'alinea finale nell'articolo 22 del progetto ministeriale.

Certamente, questo paragrafo finale deve essere modificato poichè sono state mutate le forme prescritte per la costituzione delle società e per gli atti successivi a cui la legge dà un'importanza equivalente. Ma sembra a me tuttavia necessario che nel registro stesso nel quale è scritto l'atto costitutivo della società, progressivamente figurino i successivi cambiamenti di quest'atto, per guisa che le parti non possano essere mai tratte in errore, e conoscer sempre si passa qualunque sostanziale modificazione che si verifichi nell'essere di queste società e nel loro modo di azione.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1875

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMBERTICO, *Relatore*. Si intende che qui non si tratta veramente del notaio il quale ha preso parte a l'atto costitutivo, ma bensì del notaio il quale è intervenuto all'atto pubblico.

Oramai pare che si potrebbe aggiungere semplicemente dopo l'articolo proposto dall'Ufficio Centrale, queste parole: « Il notaio che vi abbia preso parte, fa eseguire la corrispondente annotazione accanto all'iscrizione dell'atto costitutivo della società nel registro delle società per azioni. »

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Questo è inteso. Io non aveva punto detto che convenisse, dopo il voto di ieri, surrogare qui il notaio al tribunale; aveva avvertito solo che si doveva provvedere all'esecuzione dell'annotazione, di cui si tratta, nel registro delle società.

Rispetto agli atti nei quali interviene il notaio, è naturale che egli abbia questo incarico, e la responsabilità che vi corrisponde; ma quando il notaio non interviene, la responsabilità relativa deve essere imposta agli amministratori.

PRESIDENTE. Leggo dunque l'articolo modificato, che è il 23 del testo dell'Ufficio Centrale, e lo metto ai voti coll'aggiunta proposta dall'onorevole Relatore e accettata dal Ministero:

Art. 23.

« Se la società, al tempo della sua costituzione o successivamente, istituisce una o più rappresentanze fuori del circondario ove si trova la sua sede o quella degli altri stabilimenti sociali, il mandato conferito al rappresentante deve essere depositato, trascritto ed affisso a forma e nei termini del detto art. 20.

» Le società in accomandita per azioni e le società anonime devono, a cura e sotto la responsabilità degli amministratori, depositare, far trascrivere e affiggere un estratto della deliberazione relativa all'istituzione di nuovi stabilimenti o di nuove rappresentanze, così all'interno come all'estero, almeno un mese prima che abbia esecuzione, presso la cancelleria del tribunale di commercio del luogo, nella cui

giurisdizione è stabilita la sede della società ed in quella del nuovo stabilimento, e rappresentanza.

» Il notaio che vi abbia preso parte e gli amministratori fanno eseguire la corrispondente annotazione accanto all'iscrizione della società nel registro delle società per azioni. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

Passiamo all'articolo 23 del testo ministeriale:

Art. 23.

« Le società in nome collettivo od in accomandita semplice, costituite all'estero, devono depositare per intero l'atto costitutivo nella cancelleria del tribunale di commercio, nella cui giurisdizione intendono di collocare il loro principale stabilimento nel Regno, entro il termine e per gli effetti indicati nell'art. 20.

» Esse devono uniformarsi alle disposizioni dell'articolo 22, relativamente agli stabilimenti secondari od alle agenzie che istituiscono nel Regno.

» Le altre specie di società costituite all'estero devono uniformarsi alle disposizioni dell'articolo 21, nel luogo ove istituiscono il loro principale stabilimento, e alla disposizione del secondo capoverso dell'articolo 22, relativamente agli stabilimenti secondari ed alle agenzie. »

« Il tribunale di commercio provvede nel modo indicato nell'art. 21, dopo avere accertato che la società è costituita legalmente nel paese a cui appartiene, e che non si propone di avere nel Regno la sede o l'oggetto principale della sua impresa. »

Anche in quest'articolo l'Ufficio Centrale propone un emendamento ed una soppressione. Emenda il terzo alinea e sopprime il capoverso finale.

Domando al signor Ministro se accetta queste proposte dell'Ufficio Centrale.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Rispetto a questo articolo 23 debbo dapprima avvertire, che anche nel paragrafo 2, in dipendenza della deliberazione già presa sull'articolo 14, bisognerebbe mutare la parola *agenzia* in quella di *rappresentanza*.

Osservo poi che il paragrafo 3 non è veramente un paragrafo nuovo che l'Ufficio Centrale proponga di sostituire a quello del Mi-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1875

nistero; la differenza tra i due progetti consiste nel richiamo di articoli, che secondo la primitiva formola presentata portavano i numeri 21 e 22 e che nello schema dell'Ufficio Centrale son citati coi numeri 22 e 23; inoltre la parola *rappresentanza* è sostituita alla parola *agenzia*.

In quanto alla soppressione dell'ultimo paragrafo, io non credo che essa possa essere fatta, senza sostituirvi almeno qualche analoga disposizione. Nè qui può semplicemente sostituirvisi il notaio al Tribunale di commercio; imperocchè il notaio che non intervenne per rispetto alle società estere nella formazione dell'atto costitutivo, non vedo come esso potrebbe avere attribuzioni relative ad esse.

Non intendo sollevare la questione se riguardo alle società estere almeno debba intervenire il Tribunale; questa questione fu già decisa ieri in modo generale.

Prego soltanto l'Ufficio Centrale di vedere quali provvedimenti si debbano adottare relativamente alle società estere, in armonia al concetto che desso prevaler fece nelle deliberazioni del Senato.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Non pare che sia necessaria una nuova disposizione. Il mezzo di conoscere l'atto costitutivo, lo Stato lo ha, come lo aveva già dal Decreto con cui sistemavasi l'esecuzione della legge del 1860 e delle convenzioni internazionali, cui diede poscia occasione.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Io non so se la legge del 1860 possa essere opportunamente invocata.

Fino a che andrà in vigore la legge che stiamo discutendo, la facoltà di operare nel Regno per una società estera sarà l'effetto di una convenzione internazionale; e il Decreto Reale a cui accennava l'onorevole Lampertico provvederà opportunamente. Ma d'ora in poi sarà in virtù del diritto comune che queste società potranno agire in Italia; quindi tutti i provvedimenti i quali furono adottati in correlazione a una stipulazione internazionale, dovranno essere sostituiti da altre disposizioni inserite in questa legge.

Propongo all'esame dell'Ufficio Centrale questa materia che mi pare degna di studio; e credo che, se non si provvedesse in proposito, si lascierebbe una vera lacuna nella legge.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Sta infatti che adesso è statuito un altro sistema, ma secondo noi equipollente. Invece della procedura indicata dal decreto che va unito alla legge del 1860, l'art. 14 ha provveduto perchè sia fatto il deposito dell'atto costitutivo, e sotto responsabilità degli amministratori. Per ora l'Ufficio Centrale crede che non vi sia bisogno di altro. Quindi proporrei che adesso fosse votato l'articolo coll'emendamento dell'Ufficio Centrale e con quella soppressione che è la necessaria conseguenza della votazione di ieri. L'Ufficio Centrale però, prima che sia ultimata la discussione della legge, prenderà di nuovo in esame la cosa e vedrà se possa occorrere qualche altra disposizione.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Ho domandata la parola per una semplice osservazione sulla dizione dell'articolo.

Nel secondo alinea dell'articolo 23 si dice:

« Esse devono uniformarsi alla disposizione dell'articolo 22 relativamente agli stabilimenti secondari od alle agenzie che istituiscono nel Regno. »

Invece l'articolo, come venne votato, parla solamente di istituzioni, di *rappresentanze*.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Aveva fatto io pure la medesima osservazione.

Senatore BERETTA. Ma la mia osservazione non si limita soltanto a sostituire *rappresentanze* in luogo di *agenzie*, ma si ancora a sopprimere le parole *stabilimenti secondari*, perchè di questi non è parola nell'articolo già votato.

PRESIDENTE. Crede l'Ufficio Centrale che si debbano sopprimere in quest'articolo le parole *stabilimenti secondari*?

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Osservo che nell'articolo 14 è già stata ammessa la locuzione: *sedì secondarie*.

Senatore BERETTA. Si riferisce all'articolo 22,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1875

Bisogna vedere di concordare la dicitura onde non succedano inconvenienti.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Scusi: qui non occorre che concordare la numerazione, il che non si può fare che in fine. Ma nell'articolo 23 del progetto dell'Ufficio Centrale e 22 del progetto del Ministero si accenna già oltre alla rappresentanza, agli stabilimenti: cosicchè non abbiamo altro da aggiungere. Resta solamente, quando sarà ultimata la discussione della legge, come già si è riconosciuto per il Codice penale, la necessità di un coordinamento soprattutto per la numerazione.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. In seguito a questa dichiarazione, mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'articolo.

Art. 23.

« Le società in nome collettivo od in accomandita semplice, costituite all'estero, devono depositare per intero l'atto costitutivo nella cancelleria del tribunale di commercio, nella cui giurisdizione intendono di collocare il loro principale stabilimento nel regno, entro il termine e per gli effetti indicati nell'art. 20.

» Esse devono uniformarsi alle disposizioni dell'art. 22, relativamente agli stabilimenti secondari od alle rappresentanze che istituiscono nel Regno.

» Le altre specie di società costituite all'estero devono uniformarsi alle disposizioni dell'articolo 22, nel luogo ove istituiscono il loro principale stabilimento, e alla disposizione del secondo capoverso dell'articolo 23, relativamente agli stabilimenti secondari ed alle rappresentanze. »

Salvo dunque a regolare la numerazione degli articoli citati in questo articolo 23, i tre primi alinea rimangono quali io li lessi, colla sola sostituzione della parola *rappresentanze* alla parola *agenzie*.

Ora si dovrebbe discutere la soppressione dell'ultimo capoverso di quest'articolo, proposta dall'Ufficio Centrale, ma siccome l'Ufficio stesso ha dichiarato che vedrà poi, se sia necessario

aggiungere una disposizione in luogo del capoverso soppresso, così metterò ai voti l'art. 23 del testo ministeriale, senza l'ultimo capoverso e colla sola sostituzione della parola *rappresentanze* alla parola *agenzie*.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Passiamo all'articolo 24.

Art. 24.

« L'estratto dell'atto costitutivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice deve essere pubblicato nel giornale degli annunci giudiziari dei luoghi, dove la società ha sede, stabilimenti od agenzie, entro un mese dal deposito dell'estratto medesimo presso il tribunale. »

A quest'articolo l'Ufficio Centrale propone l'aggiunta delle parole *a cura degli amministratori*, dopo quelle: *der'essere pubblicato*.

Accetta l'onorevole Ministro questo emendamento?

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Accetto.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Anche qui occorrerà dire invece di *rappresentanze, agenzie*.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 24 così modificato:

Art. 24.

« L'estratto dell'atto costitutivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice deve essere pubblicato, a cura degli amministratori, nel giornale degli annunci giudiziari dei luoghi, dove la società ha sede, stabilimenti o rappresentanze, entro un mese dal deposito dell'estratto medesimo presso il tribunale. »

Chi l'approva, abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 25.

« Un estratto dell'atto costitutivo delle società anonime e in accomandita per azioni, contenente tutte le indicazioni espresse nell'art. 19, dev'essere pubblicato nel giornale degli annunci giudiziari del luogo ov'è la sede della società, entro un mese dalla data del provvedimento che ordina l'iscrizione nel registro delle società per azioni. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1875

Anche quest'articolo è modificato in qualche parte dall'Ufficio Centrale.

Il signor Ministro accetta queste modificazioni?

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Accetto la modificazione, la quale nell'ultima parte è divenuta necessaria.

Siccome si è abbandonato l'esame preventivo, ed il riconoscimento dell'atto costitutivo della società per parte del tribunale, non si potrebbe più dire che la data della pubblicazione decorre dal giorno del provvedimento che ordina l'iscrizione nel registro delle società per azioni, e non si potrà riferire questo termine che alla data dell'atto che esso riguarda.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, rileggo l'articolo dell'Ufficio Centrale per metterlo ai voti.

Art. 25.

« Un estratto dell'atto costitutivo delle società anonime e in accomandita per azioni, contenente tutte le indicazioni espresse nell'articolo 19, dev'essere a cura degli amministratori, pubblicato nel giornale degli annunci giudiziari del luogo ov'è la sede della società, entro un mese dalla sua data. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 26.

« L'atto costitutivo delle società anonime e in accomandita per azioni deve inoltre essere pubblicato per esteso, con tutti i documenti annessi, nel *bollettino ufficiale delle società per azioni*, che sarà inviato gratuitamente a tutti i tribunali ed alle camere di commercio, per essere tenuto a libera ispezione di chiunque intenda esaminarlo.

» Questa pubblicazione è promossa dal tribunale, che pronuncia il provvedimento indicato nell'art. 21.

» La disposizione dell'art. 21 si applica anche alla pubblicazione dell'estratto delle deliberazioni relative all'istituzione di nuovi stabilimenti o di nuove agenzie, accennata nel secondo capoverso dell'art. 22.

» Un Decreto Reale stabilirà le regole e le

condizioni per le pubblicazioni da farsi nel *bollettino ufficiale delle società per azioni*. »

L'Ufficio Centrale propone la soppressione di quest'articolo.

L'accetta l'onor. Ministro?

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Accetto in parte la soppressione; mi contenterò di veder conservata la disposizione che sta in principio dell'articolo e quella con cui esso si conchiude.

L'articolo resterebbe così:

« L'atto costitutivo delle società anonime e in accomandita per azioni deve inoltre essere pubblicato per esteso, con tutti i documenti annessi nel *Bollettino ufficiale delle società per azioni*.

» Un Decreto Reale stabilirà le regole e le condizioni per le pubblicazioni da farsi nel *Bollettino medesimo*. »

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** L'Ufficio Centrale accetta la proposta dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni rileggerò l'articolo così modificato per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 27.

« La mutazione, il recesso o l'esclusione dei soci, i cambiamenti della ragione sociale, della sede della società, del commercio che forma il suo oggetto e dei soci che hanno la firma sociale, la riduzione del capitale, lo scioglimento anteriore al termine stabilito nel contratto, la fusione con altra società e la prorogazione oltre il termine suddetto, devono risultare, per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, da espressa dichiarazione o deliberazione dei soci, e gli atti relativi devono essere depositati, trascritti, affissi e pubblicati per estratto a norma degli articoli precedenti.

» Ogni cambiamento introdotto nelle disposizioni dell'atto costitutivo della società in accomandita per azioni e delle società anonime deve risultare da deliberazione, adottata conformemente alle prescrizioni della legge e dell'atto costitutivo medesimo, e depositata nella cancelleria del tribunale di commercio per la

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1875

iscrizione nel registro delle società per azioni, e per la pubblicazione nei modi indicati negli articoli 21, 25 e 26. »

L'Ufficio Centrale propone che venga soppresso in quest'articolo il secondo alinea e modifica il primo.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Relatore dell'Ufficio Centrale ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale aveva studiato una nuova formola per desiderio di brevità; ma poichè ha dovuto persuadersi, dietro le osservazioni del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, che la brevità, in questo caso, pregiudicava l'esattezza, l'Ufficio Centrale accetta l'articolo così come è stato letto.

PRESIDENTE. Accetta anche il capoverso che sopprimeva?

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Sissignore, tutto.

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti l'art. 27 come è stato letto.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 28.

« La riduzione del capitale sociale non può avere esecuzione se non scorsi tre mesi dalla data della pubblicazione della dichiarazione e della deliberazione della società nel giornale indicato negli articoli 24 e 25.

» Se in quel termine sorge opposizione di creditori o di soci, l'esecuzione ne è sospesa, finchè l'opposizione non sia ritirata, o respinta con sentenza divenuta irrevocabile. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

Art. 29.

« I creditori particolari del socio in nome collettivo, o del socio responsabile senza limitazione nella società in accomandita, dei quali il diritto sia liquidato con sentenza passata in cosa giudicata, possono far opposizione contro la deliberazione dei soci di prorogare la società oltre il termine stabilito per la sua durata.

» L'opposizione sospende, rispetto agli opposenti, l'effetto del prolungamento della società,

se è fatta entro tre mesi dalla pubblicazione indicata nell'articolo precedente. »

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Quest'articolo concede un privilegio ai creditori, i diritti dei quali siano per avventura fraudati dal prolungamento di una società. Se il diritto dei creditori, i quali temono un pregiudizio dal prolungamento di una società, sono già liquidati da una sentenza passata in cosa giudicata, l'articolo in discussione dispone che questi creditori debbano avere il diritto di opporsi al prolungamento della società, muovendo apposita azione dinanzi al Tribunale di Commercio; e in ciò io vedo un privilegio.

Non è già privilegio quello di poter impugnare gli atti fraudolenti dei creditori.

No; questo è diritto comune già riconosciuto in occasione consimile anche dall'Ufficio Centrale. Ma il privilegio consiste in ciò che i creditori, i quali si chiamano frodati o temono pregiudizio possono opporsi alla deliberazione dei soci, mentre secondo il diritto comune i creditori possono impugnare gli atti convenzionali orditi in loro pregiudizio; ma opporsi preventivamente alla loro esecuzione non mai.

Io non ho obiezioni da fare a questo privilegio.

Si tratta di creditori i cui diritti sono liquidati con sentenza passata in giudicato. Vedono pubblicarsi un prolungamento di una società prossima a scadere, credono che questo prolungamento sia stato immaginato in frode dei loro diritti, si oppongono e portano la loro opposizione dinanzi al Tribunale di commercio.

Il Tribunale di commercio deve sospendere l'esecuzione dell'atto convenzionale, il quale non sarà eseguito se non quando l'opposizione dei creditori sia stata risolta. Un dubbio nasce che l'Ufficio Centrale vedrà se sia opportuno di risolvere. Io suppongo che questi creditori non acquistino di fatto la notizia del prolungamento della società, concordato a loro pregiudizio; cosa che può facilmente avvenire.

Io suppongo, se si vuole che i creditori non siano abbastanza solleciti a muovere opposizione entro tre mesi (termine prestabilito dal progetto). Certamente decaderanno dal diritto di opporsi preventivamente. Dovranno patire

che il contratto sia eseguito. Ma domando: se siano decaduti anche dal diritto comune a tutti quanti i creditori, vale a dire se entrata in esercizio la società, essi però possano ancora valersi del diritto che compete a tutti quanti i creditori che si dicono e si provano defraudati, quantunque ancora non abbiano una sentenza passata in giudicato, che riconosca i loro diritti. Domando, se questo diritto comune a tutti i creditori appartenga, anche scaduto il termine privilegiato, a quei creditori, i quali perchè avevano una sentenza passata in cosa giudicata, avrebbero dovuto muovere una opposizione preventiva; oppure se non essendosi prevalsi del diritto privilegiato che la legge ha stabilito in loro favore, perdano col privilegio anche il beneficio del diritto comune.

Spero che l'Ufficio Centrale riconoscerà l'importanza di questo riflesso e farà una dichiarazione se crede che una risoluzione sufficiente del dubbio già si possa dedurre dal testo della legge; oppure forse assumerà l'incarico di fare una proposta qualunque che risolva la questione.

Senatore CORSI T. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T. In primo luogo io osserverei all'onorevole Senatore Pescatore che la disposizione di questo articolo non è veramente un privilegio, ma è un mezzo per garantire i creditori del socio sulla piena applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 11.

Nell'art. 11 abbiamo dichiarato che i creditori del socio non hanno altra azione tranne che a partecipare ai dividendi che fossero dovuti al loro debitore o, sciolta la società, ad esercitare la loro azione sopra quella quota sociale che sarebbe spettata al loro debitore.

Potrebbe però avvenire che il debitore o in frode, o per una ragione qualunque, prorogasse la società. Allora nasceva il dubbio se i creditori, i quali per l'art. 11, nella verificaione di questo evento, hanno acquistato il diritto di esercitare la loro azione sopra la quota del socio, potessero opporsi a questa proroga di società; ed è parso all'Ufficio Centrale che fosse equo stabilire che i creditori potessero opporsi ad una condizione però, a condizione cioè che il credito fosse indubitato, e il credito indubitato ci è parso che dovesse apparire da una sentenza passata in cosa giudicata.

Ora l'onorevole Pescatore dice: ma se il terzo creditore non sa che la società si volle prorogare o se sapendolo non esercita questo diritto che voi volete attribuirgli, sarà egli decaduto dal poter esercitarlo in un altro tempo?

Rispondo a questo obbietto: che non lo sappia legalmente non è possibile, poichè siccome la proroga della società deve essere regolarmente pubblicata, così nessuno può allegare la ignoranza di un fatto che risulta da una pubblicazione regolare.

Dunque non si può legalmente ritenere che egli non lo sappia. Invigili egli i propri interessi: sa che la società dovrebbe sciogliersi in un'epoca determinata: veda, il creditore, s'informi, e potrà facilmente sapere che la vita della società si è protratta per un termine oltre a quello stabilito nell'atto costitutivo.

Se poi, pur sapendolo in questa forma, egli non vuole esercitare questo diritto, o non lo esercita per una ragione qualunque, egli sarà decaduto da questo diritto, vale a dire, dovrà aspettare che si consumi il nuovo termine di proroga della società, e sarà allo spirare di questo nuovo termine solamente che potrà esercitare la sua azione sopra la quota spettante al suo debitore.

Mi pare che questo debba essere il concetto nel quale debba intendersi il disposto di quest'articolo, e che, inteso così, sia nei termini di vera e propria giustizia, se si stabilisce che il creditore negligente il quale sapendo che trattasi di proroga della società non avesse ancora esercitata la sua azione, potesse ancora andare a reclamare la sua quota, ne avverrebbero danni incalcolabili agli interessi sociali e si andrebbe incontro ad inconvenienti grandissimi, come a quello di sciogliere coattivamente la società per garantire un creditore di un socio il quale non ha voluto usare le diligenze che doveva per esercitare quei diritti che la legge gli accordava a tutela dei propri interessi.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 29 e lo metto ai voti:

Art. 29.

« I creditori particolari del socio in nome collettivo, o del socio responsabile senza limitazione nella società in accomandita, dei quali il

diritto sia liquidato con sentenza passata in cosa giudicata, possono far opposizione contro la deliberazione dei soci di prorogare la società oltre il termine stabilito per la sua durata.

» L'opposizione sospende, rispetto agli opposenti, l'effetto del prolungamento della società se è fatta entro tre mesi dalla pubblicazione indicata nell'articolo precedente. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 30.

« In ogni contratto scritto, stipulato nell'interesse della società, e in ogni atto, lettera, pubblicazione od annunzio, che ad essa si riferiscano, deve esser fatta menzione della sua specie e della sua sede. Se si tratta di società per azioni, deve pure essere indicata la somma del capitale effettivamente versato, quale risulta dall'ultimo bilancio. »

(Approvato.)

Art. 31.

« È in facoltà di ogni socio di adempire, a spese sociali, le formalità prescritte per il deposito, e la pubblicazione degli atti costitutivi della società e di quelli indicati nell'art. 27, o di costringere gli amministratori della società ad eseguirle. Gli atti non pubblicati non possono essere opposti ai terzi, ma essi se ne possono prevalere. »

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale propone di sopprimere l'ultimo periodo cioè: *gli atti non pubblicati, ecc.*

Il signor Ministro accetta?

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Dopo la votazione dei due articoli nei quali si è provveduto riguardo alla mancanza delle pubblicazioni degli atti delle società ed intorno ai loro effetti giuridici, non potrei oppormi alla soppressione dell'ultimo periodo dell'articolo 31. Anzi, anticipando relativamente all'art. 32, dichiaro che alla soppressione del medesimo articolo io acconsento per la stessa ragione.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'art. 31 sopprimendo le parole: « Gli atti non pubblicati non possono essere apposti ai terzi, ma essi se ne possono prevalere. »

Chi approva l'articolo, si alzi.

(Approvato.)

Non occorre parlare dell'art. 32 poichè il signor Ministro ne accetta la soppressione proposta dall'Ufficio centrale.

Do pertanto lettura dell'art. 33.

Art. 33.

« Non si hanno per risolte, riguardo ai terzi, le società prima del termine stabilito per la loro durata, se non dopo trascorso un mese dalla data della pubblicazione dell'estratto del fatto di scioglimento della società a termini degli art. 24 e 25. »

(Approvato.)

Veniamo ora alla

SEZIONE III.

DELLE DIVERSE SPECIE DI SOCIETÀ COMMERCIALI.

§ 1. — Della società in nome collettivo.

Art. 34.

« Nella società in nome collettivo i soli nomi dei soci possono far parte della ragione sociale.

» Il socio che ha la firma sociale, non può trasmetterla o cederla, se non ne ha la facoltà dal contratto. Se contravviene a questo divieto, la società è vincolata di fronte ai terzi, ma l'obbligo contratto dal sostituto rimane a rischio del mandante e del mandatario, e gli altri soci non sono obbligati di fronte a questo, che fino alla somma degli utili che la società abbia conseguiti dalla operazione. »

L'Ufficio Centrale propone che questo articolo sia modificato nelle parole: *dei soci possono far parte della ragione sociale*; e nelle parole: *il socio che ha la firma sociale non può trasmetterla o cederla se non ne ha la facoltà dal contratto. Se contravviene a questo divieto gli altri soci non sono obbligati di fronte ecc.*

Senatore LAMPERTICO, Relatore. Permetta.

PRESIDENTE. Ma questa modificazione consiste semplicemente nel sostituire le parole: *gli altri soci non sono vincolati*, alle parole: *la società non è vincolata*.

Senatore PESCATORE. Domando che si dia lettura dell'intero articolo.

PRESIDENTE. L'articolo è stato letto come si trova nella redazione del progetto; ora leggerò

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1875

le modificazioni introdotte dall'Ufficio Centrale.
Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Quest'articolo vie e così modificato, in seguito alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Cabella e d'accordo con lui:

Art. 34.

« Nella società in nome collettivo i soli nomi dei soci possono far parte della ragione sociale.

» Il socio, che ha la firma sociale, non può trasmetterla o cederla, se non ne ha la facoltà dal contratto. Se contravviene a questo divieto, l'obbligo contratto dal sostituto rimane a rischio del mandante e del mandatario; la società non è obbligata, di fronte a questo, che fino alla somma degli utili che abbia conseguiti dall'operazione. »

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo emendato per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 35.

« Tutti i soci in nome collettivo acquistano diritto e contraggono doveri in solido, per le operazioni fatte a nome e per conto della società, sotto la firma da essa adottata, dalle persone autorizzate all'amministrazione del suo commercio. »

L'Ufficio Centrale propone di formulare altrimenti quest'articolo nei seguenti termini:

« I soci in nome collettivo sono tenuti in solido per le operazioni fatte a nome e per conto della società sotto la firma da essa adottata dalle persone autorizzate all'amministrazione del suo commercio. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Propongo una aggiunta perchè si dica: *le sole persone*.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo con questa aggiunta.

Art. 35.

« I soci in nome collettivo sono tenuti in solido per le operazioni fatte a nome e per conto della società, sotto la firma da essa adottata, dalle sole persone autorizzate all'amministrazione del suo commercio. »

Chi approva quest'articolo, voglia sorgere.
(Approvato.)

Art. 36.

« I soci, i quali, per clausola espressa del contratto sociale, sono esclusi dal contrattare a nome della società e dall'uso della sua firma, non la obbligano con i loro atti particolari, comunque assumano nel farli il nome della società.

» Se però il nome di tali soci è compreso nella ragione sociale, la società è obbligata per i loro atti di fronte ai terzi, salvo il diritto di risarcimento verso il socio, che avesse operato senza facoltà. »

L'Ufficio Centrale propone la soppressione di quest'articolo.

Accetta il Ministero la soppressione di quest'articolo?

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Colle modificazioni fatte all'articolo 34 e 35 è abbastanza provveduto a questa materia, io quindi accetto la soppressione di questo articolo.

PRESIDENTE. Si passa all'art. 37.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Gli articoli che seguono sono già stati votati: ora d'uopo è riprendere dalle società in accomandita per azioni ossia dall'art. 48. Le modificazioni che ho trasmesse al banco della Presidenza si sono concordate tra l'Ufficio Centrale e l'onor. Ministro.

PRESIDENTE. Allora si passa alla discussione dell'art. 48.

Art. 48.

« Nella società in accomandita per azioni il capitale dei soci accomandanti è diviso in azioni nominative, o al portatore. La società è soggetta alle disposizioni degli articoli 41 e 45. »

L'Ufficio Centrale propone che dopo le parole: *articoli 44 e 45*, si aggiunga: *e 46*.

Chi approva quest'articolo, con quest'aggiunta, voglia alzarsi.

(Vedi sopra.)

(Approvato.)

Art. 49.

« L'amministratore può essere rievocato per deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1875

» Se la revocazione è fatta senza giusti motivi, egli ha diritto ad indennità.

» L'amministratore rivotato resta responsabile verso i terzi per gli obblighi contratti durante la sua amministrazione.

» L'amministratore sostituito diviene socio accomandatario, e perciò responsabile a norma dell'art. 44. »

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale propone la modificazione di quest'articolo, dividendolo in due.

Il primo articolo suonerebbe così :

Art. 49.

« L'amministratore può essere rivotato per deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti.

» Questa deliberazione deve essere presa colla maggioranza richiesta dalla prima parte dell'art. 98, e rimane riservata ai soci dissenzienti la facoltà concessa dall'ultimo capoverso dell'articolo medesimo. »

Il secondo articolo, che diventerebbe il 50, è del seguente tenore :

Art. 50.

« L'amministratore rivotato resta responsabile verso i terzi per gli obblighi contratti durante la sua amministrazione, salvi i regressi verso la società.

» L'amministratore sostituito diviene socio all'accomandatario e perciò responsabile a norma dell'art. 44.

» Se la revocazione è fatta senza giusti motivi, l'amministratore rivotato ha diritto ad indennità. »

È aperta la discussione su questi due articoli, sostituiti dall'Ufficio Centrale all'articolo 49 del testo ministeriale.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Voglio domandare solo uno schiarimento.

Vorrei sapere se nell'assemblea generale degli azionisti in cui si tratti di destituire il gerente responsabile con responsabilità illimitata, essendo questi certamente anche azionista, e forse il principalissimo degli azionisti abbia diritto di voto in proporzione del suo capitale, oppure se non abbia diritto di prender parte a tale deliberazione.

L'Ufficio Centrale riconoscerà certamente la grandissima differenza che corre secondo che si adotta l'uno o l'altro dei due sistemi.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Naturalmente non può prender parte alle deliberazioni, essendo una questione sua personale. D'altronde ci occorre discorrere di questo in altra parte della legge.

Senatore PESCATORE. Credo importantissima questa dichiarazione, la quale infatti è conforme ad un'altra disposizione del progetto, secondo la quale sempre che si tratti di questioni interessanti la responsabilità di un amministratore, questi non ha diritto di voto nell'assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 49 testè letto.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Metto ai voti l'articolo 50 pur testè letto.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Segue l'articolo 50 del progetto ministeriale che ora diventerebbe il 51, e di cui l'Ufficio Centrale propone la soppressione.

Il signor Ministro accetta ?

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Io consento alla soppressione di quest'articolo.

PRESIDENTE. Non occorre dunque mettere ai voti la soppressione di quest'articolo, essendo essa consentita dal Ministero.

Passeremo all'art. 51.

Art. 51.

« La società anonima è amministrata da uno o più mandatari temporanei, revocabili, soci o non soci, nominati nelle assemblee generali.

» La prima volta possono essere nominati nell'atto costitutivo della società. »

A quest'articolo, l'Ufficio Centrale propone un emendamento al primo alinea, e sopprime il secondo.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Non è veramente un emendamento che propone l'Ufficio Centrale, ma le stesse disposizioni proposte dal Ministero, completate, e diversamente ordinate. Ci parve meglio di stabilire prima il vero carattere della società anonima: poi indicare il modo con cui si costituisce il capitale di essa: venire dopo all'amministrazione. Non ne ho difficoltà. Quindi proporrei che adesso si votino gli art. 48, 49 e 50 del progetto dell'Uf-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1875

ficio Centrale. Soltanto nell' art. 48 propongo che si tolga la parola *quota*, perchè ciò è in relazione con le precedenti deliberazioni del Senato.

PRESIDENTE. Interrogo il signor Ministro se acconsente a che sia invertito l'ordine e si cominci dal votare l'art. 48 del progetto dell'Ufficio Centrale.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Acconsento benissimo perchè, come ha osservato l'onorevole Relatore, si tratta di una semplice trasposizione nell'ordine degli articoli.

PRESIDENTE. Dunque leggiamo l'art. 48 dell'Ufficio Centrale.

Art. 48.

« Nella società anonima i soci sono soggetti soltanto alla perdita dell'ammontare della loro azione. »

Se nessuno chiede la parola, lo metto ai voti.

Chi approva quest'articolo è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

Art. 49.

« Le azioni possono essere nominative o al portatore. »

(Approvato.)

La numerazione degli articoli sarà poi rettificata.

Passiamo ora all'articolo 51 del testo ministeriale.

Art. 51.

« La società anonima è amministrata da uno o più mandatari temporanei, revocabili, soci o non soci, nominati nelle assemblee generali. »

» La prima volta possono essere nominati nell'atto costitutivo della società. »

L'Ufficio Centrale, come fu già accennato, propone che nel primo alinea si sopprimano le parole: *nominati nelle assemblee generali*, e che si sopprima poi l'intero secondo alinea.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Anche questa non è una vera soppressione, ma piuttosto una trasposizione che parve rispondesse meglio all'economia della legge; cosicchè non ci è in realtà differenza tra l'articolo proposto dall'Ufficio Centrale e quello del Governo.

PRESIDENTE. Accetta l'onorevole Ministro queste modificazioni.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Accetto.

PRESIDENTE. Rileggo adunque l'articolo modificato per metterlo ai voti.

Art. 51.

« La società anonima è amministrata da uno o più mandatari temporanei, revocabili soci o non soci. »

Chi approva questo articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 52.

« Gli amministratori non contraggono, a causa dell'amministrazione loro, responsabilità personale per gli affari sociali. »

» Sono però soggetti alla responsabilità della esecuzione del loro mandato e a quelle altre che la legge loro impone.

» Non possono fare altre operazioni che quelle espressamente menzionate nell'atto costitutivo; in caso di trasgressione, sono responsabili tanto verso i terzi, quanto verso la società. »

È aperta la discussione su questo articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 53.

« Il capitale della società anonima si divide in azioni nominative, o al portatore. »

Essendo già stata concordata la soppressione di quest'articolo, passeremo all'art. 54.

Ne do lettura:

Art. 54.

« Ogni amministratore deve depositare, per garanzia della sua gestione, quel numero di azioni che è determinato nell'atto costitutivo; in mancanza d'indicazione, si reputa determinata la cinquantesima parte del capitale sociale per ogni amministratore.

» Il deposito si fa nelle casse della società, se dall'atto costitutivo o dall'assemblea generale non è designato un altro luogo.

» Il vincolo dev'essere scritto sulle azioni de-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1875

positate; se sono nominative, deve eziandio essere eseguita l'iscrizione del vincolo sul libro delle azioni.

» L'amministratore, che al momento di assumere la carica non ha eseguito quanto è prescritto nel presente articolo, si ha per dimissionario, e deve essere surrogato. »

L'Ufficio Centrale modifica quest'articolo nei termini seguenti:

Art. 54.

« Ogni amministratore deve depositare, per garanzia della sua gestione, un numero di azioni; il loro ammontare è determinato nell'atto costitutivo; in mancanza d'indicazione si reputa determinato il due per mille fino ad un milione di capitale, l'uno dal milione ai tre, 0,60 fino a 10 milioni. 0,50 al disopra.

» Il deposito si fa a cura del consiglio di amministrazione nelle casse della società, se dall'atto costitutivo o dall'assemblea generale non è designato un altro luogo. »

Interrogo il sig. Ministro se accetta queste varianti.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Mi dispiace di esser giunto ad un punto nel quale esiste dissenso fra il Ministero e l'Ufficio Centrale.

In quest'art. 54 le modificazioni proposte dall'Ufficio Centrale sono di diversa gravità; ma tutte di una gravità relativa abbastanza considerevole.

Nel § 1 del progetto ministeriale era ammesso il principio: che l'amministratore debba dare una cauzione per garanzia della sua gestione.

In questo principio consente anche l'Ufficio Centrale; ma discorda dal Ministero rispetto al modo col quale devesi dare questa cauzione.

Il Ministero proponeva che la legge dicesse: che in mancanza di particolari disposizioni nell'atto costitutivo, si riteneva che l'amministratore dovesse depositare per cauzione la 50^a parte del capitale sociale, il che equivale al 2 per cento.

L'Ufficio Centrale invece propone una graduatoria che comincia dal 2 e scende al 1/2 per mille.

Inoltre il Ministero voleva che sulle azioni le quali formano oggetto della cauzione data dall'amministratore, fosse scritto il vincolo; per

modo che non si potessero mai e per alcuna guisa alienare od usare ad altri fini le azioni medesime.

L'Ufficio Centrale domanda che sia tolto l'obbligo di questo vincolo.

Finalmente il Ministero ha proposto di dichiarare che l'amministratore non possa entrare in carica, e debba essere considerato come dimissionario se non fornisca la cauzione impostagli dalla legge; e l'Ufficio Centrale sopprime questa sanzione.

Il Senato vede, anche senza che io entrassi in molti particolari, la grande divergenza che vi è tra lo schema ministeriale e quello dell'Ufficio Centrale.

In quanto all'obbligo generale della cauzione, poichè è concordia tra il Ministero e l'Ufficio Centrale, sarebbe vano intrattenerne il Senato; mi si permetta però di ricordare, che nessuna delle Camere di commercio credette che la cauzione per parte degli amministratori non fosse necessaria.

Pareva al Ministero che una cauzione proporzionata al 2 0/0 del capitale rispondesse abbastanza della buona e regolare condotta dell'amministratore; tanto più che ci sarebbe una certa larghezza data agli azionisti, intorno alla misura di questa cauzione....

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
A meno che non si creda che questo sia uno di quegli argomenti nei quali non si possa scendere al disotto o salire al disopra di certi confini determinati dalla legge. Ma quando l'atto costitutivo tace, che cosa propone l'Ufficio Centrale di fare?

Propone che si ritenga obbligatoria la cauzione del due per mille sino a un milione di capitale, dell'uno per mille sino a tre milioni, di centesimi sessanta per mille lire sino a dieci milioni, e di centesimi cinquanta per mille lire quando il capitale superi i dieci milioni.

Debbo qui avvertire, che l'Ufficio Centrale concorda col Ministero in una parte degna di considerazione, ed è nello stabilire che la cauzione sia data dall'amministratore con azioni della società che egli amministra.

Il Ministero aveva accolta questa disposizione, non soltanto confortato dall'esempio della legislazione belga e della legislazione germanica, ma particolarmente per la persuasione

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1875

che in tal guisa l'amministratore avrebbe trovato nel proprio interesse uno stimolo a ben operare, il quale avvalorasse in lui la coscienza del dovere.

Ma veniamo alla scala di cauzione proposta dall'Ufficio Centrale. Ho detto già quale sia; vediamo com'essa si applichi nei varii casi, e vediamo le risultanze. L'amministratore di una società col capitale di un milione dovrebbe dare una cauzione di lire 2000; chi fosse chiamato ad amministrare una società di tre milioni di capitale darebbe una cauzione di lire 3000; se la società avesse dieci milioni di capitale, la garanzia dell'amministratore sarebbe in tutto di lire 6000; e scendendo all'ultimo gradino di questa scala, se il capitale della società fosse di quindici milioni (andiamo alle società che per il loro capitale sono le più considerevoli), la cauzione dell'amministratore sarebbe di lire 7500.

Ora, o Signori, se ci contentiamo della garanzia morale che dà l'amministratore, cauceliamo questa cauzione materiale e non rendiamola obbligatoria; ma se crediamo che la garanzia morale non basti e che ci voglia anche una cauzione reale, per verità dobbiamo riconoscere, che una cauzione di 7500 lire per l'amministratore di 15 milioni non fornisce alcuna seria sicurezza. Questa parmi cosa tanto evidente, che non dispero che l'Ufficio Centrale voglia accettare quella del Ministero, o formulare nuove adeguate proposte.

Veniamo all'altro dissenso che esiste, fra l'Ufficio Centrale e il Ministero. Questo dissenso consiste in ciò: che noi proponevamo che sulle azioni depositate a cauzione della buona amministrazione fosse scritto il vincolo, come appunto si fa alla Cassa dei Depositi e Prestiti ogni qualvolta una rendita del Debito Pubblico vien depositata per garantire un obbligo o un interesse qualunque; all'incontro l'Ufficio Centrale non crede necessaria l'iscrizione di questo vincolo.

Intorno a che, siami permesso dire che non penso che l'Ufficio Centrale dia molta importanza all'obbiezione relativa alla necessità di rifare materialmente queste azioni allorchè, pel cessare dell'amministratore dal suo ufficio, le azioni stesse dovessero svincolarsi e restituirsi: la spesa occorrente a rinnovare le azioni è così tenue, che veramente non può aver influito

nella mente degli egregi componenti l'Ufficio Centrale, sebbene questa considerazione sia accennata nella relazione.

Io avverto che in queste materie, le quali sono piuttosto tecniche che giuridiche, materie in cui la risoluzione deve essere determinata dalla esperienza e dalle varie esigenze che si palesarono nella vita di queste società, bisogna tenere gran conto del voto delle Camere di commercio. Queste, interrogate dal Ministero, fecero oggetto di coscienziosi studi il progetto di legge che stiamo esaminando, e diedero i loro pareri assai bene motivati.

Ora, intorno a questa formalità del vincolo vennero da parecchie Camere di commercio fervidi voti e consigli, perchè questo vincolo fosse scritto.

Io posso affermare un fatto raccolto nelle poche ispezioni eseguite sotto l'impero del Decreto Reale del 5 settembre 1869.

Sovente avvenne che le azioni, le quali per disposizione statutaria dovevano trovarsi nelle casse della società a garanzia della buona amministrazione sociale, non vi si trovarono; e così gli azionisti e i terzi rimasero frodati anche di quella poca e tenue guarentigia che riposava sul capitale rappresentato dalle cauzioni degli amministratori.

Qualcuno può dirmi: ma volete proprio sospettare della buona fede di tutti? Volete credere che frodi così gravi possano aver luogo nelle società? Se accadessero, rispondo, non sarebbero nuove: pur troppo la esperienza lo dimostra.

Eppoi le leggi non si fanno per la presunzione che gli uomini si tengano sempre agli scrupolosi principi della moralità e della giustizia, sibbene per provvedere ai casi nei quali dall'interesse o da altre cagioni siano trascinati sopra una diversa via. In una società perfettamente virtuosa il numero delle leggi sarebbe grandemente minore di quello che occorre nella società odierna e che occorsero in tutti i tempi, e le disposizioni contenute in quelle poche leggi che pur fossero necessarie, sarebbero ridotte ad un numero lievissimo.

Quindi io credendo che il vincolo da iscriversi nelle azioni depositate a garanzia di buona amministrazione sia cosa prudente, non sono disposto ad abbandonarlo.

Resta l'ultima divergenza fra l'Ufficio Cen-

trale ed il Ministero. Il Ministero propone che, al momento di assumere la carica, l'amministratore che non ha fornita la cauzione nel modo prescritto, si abbia per dimissionario, e debba essere surrogato.

Io, lo dico per verità e non per forma di dire, ho dubitato che la soppressione di cui si tratta procedesse da un errore di stampa e non da deliberato proposito dell'Ufficio medesimo; perchè non mi posso persuadere che si voglia permettere all'amministratore di entrare in carica senza aver adempiuto l'obbligo che impone la legge: e d'altra parte, non posso supporre che si ammetta che la società possa rimanere senza amministratore.

Sarò lieto se l'Ufficio Centrale mi dichiarerà che io mi sono apposto al vero dubitando che la soppressione dipenda da inesattezza nella stampa del progetto, anziché da una vera divergenza d'idee.

In questo caso il dissenso si ridurrebbe ai due punti che ho accennati: all'ammontare cioè della cauzione che l'amministratore deve dare e al vincolo da iscriversi sulle azioni che rappresentano la cauzione stessa; sui quali due punti dichiaro di mantenere il progetto ministeriale.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Alle chiare, convincenti e stringentissime osservazioni dell'onorevole Ministro di Agricoltura e Commercio, non ho che da aggiungere un brevissimo riflesso.

La necessità che gli amministratori diano una cauzione, che sia in certa proporzione col capitale che amministrano, è riconosciuta da tutti; ma nel modo con cui è formulato il progetto, questo principio diventa una vana teoria. È ben vero che l'Ufficio Centrale stabilisce una graduatoria, la quale porta l'obbligo di dare una cauzione, a chi amministra quindici milioni, di lire settemila. Ma anche questa sparisce, imperocchè la legge progettata stabilisce l'entità della cauzione « subordinatamente alle disposizioni dell'atto costitutivo. » Di modo che se l'atto costitutivo abbassa ancora l'ammontare della cauzione; se, ad esempio, l'atto costitutivo (non statuendo la legge alcun limite) disponesse che la cauzione non sia che la diecimillesima parte del capitale, sarebbe valido,

e si può anche discendere a un limite inferiore; si può stabilire (a termini di questa legge, che subordina sè medesima intieramente al patto) tale cauzione che sia come un nulla.

Io credo cosa evidente che, se si vuole una cauzione, bisogna stabilire un limite anche di fronte all'atto costitutivo, al disotto del qual limite l'atto costitutivo non possa discendere, e questo credo necessario quando considero la grande influenza che hanno i promotori di società anche nella formazione dell'atto costitutivo; imperocchè sono essi che compilano il progetto dell'atto costitutivo, e lascio pensare se nella prima assemblea degli azionisti, necessariamente impressionata in favore, nel calore dell'impresa che hanno acconsentita, sotto il predominio dei promotori, senza regola al mondo che ne disciplini le deliberazioni, in un giorno o due, dovendo deliberare la convenzione, quali modificazioni le si possano portare. Si vede che la cosa è in piena balia dei promotori.

Non disputo sull'ammontare; mi parrebbe discreto l'ammontare che propone il progetto ministeriale; ma qualunque cauzione vogliate stabilire, stabilitela categoricamente, imperativamente, non lasciatela in balia di coloro che dominano nell'assemblea. La cauzione (ripeto sempre la mia formola) non è di diritto privato nelle società che interessano buona parte della nazione, nelle società in cui si tratta di garantire l'interesse dei terzi numerosissimi, la cauzione è di diritto pubblico.

Un altro riflesso è questo:

La cauzione è un pegno: ora un pegno non può esistere, se la cosa che si dà per cautela, non passa dal debitore in possesso del creditore.

Ora, nel contro-progetto dell'Ufficio Centrale che cosa è stabilito? Si esige per cauzione un numero di azioni che ammontano a sette mila lire quando si amministrano quindici milioni! Ma poi dove si depongono? Nella cassa della società, dove potrebbero rimanersi sicure, se ci fosse il vincolo iscritto come un'ipoteca sopra di esse. Ma il progetto dell'Ufficio Centrale non lo vuole. Depositare senza vincolo le azioni nelle casse della società, significa lasciare un pegno nelle mani del debitore; ora questa è una solenne contraddizione. Pegno s'intende quella cosa che dal debitore passa nel possesso

del creditore, altrimenti non è che una vana fantasmagoria.

Prendete qualunque privato, quando vuol procurarsi un pegno, esige naturalmente di diventar lui il possessore del pegno, non lo lascia in possesso del debitore perchè altrimenti il pegno non riesce a nulla, riesce ad una semplice promessa di pagamento.

Dunque mi sembra che nessuna ragione plausibile possa giustificare la proposta dell'Ufficio Centrale, che cioè non si noti un vincolo nelle azioni depositate a titolo di pegno, ma che restano libere nelle casse di cui dispongono gli amministratori stessi, che avrebbero dato il supposto pegno.

Questo sia detto a debole sostegno del sistema così chiaramente e nettamente svolto dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Sono lieto di poter fare dichiarazioni, le quali io spero persuaderanno il Ministro e anche l'onorevole Pescatore.

Il motivo per cui l'Ufficio Centrale aveva introdotta quella graduazione si è perchè la proporzione stabilita nel progetto del Ministero qualche volta può riescire assolutamente esorbitante.

Vi sono delle società in cui arriverebbersi a cinque o seicento mila lire! È vero d'altronde che qualche volta invece la proporzione stabilita dall'Ufficio Centrale sarebbe eccessivamente modica. Quanto al vincolo da iscriversi sulle azioni, il motivo per cui l'Ufficio Centrale lo ha tolto (e almeno per le azioni al portatore sarebbe molto lieto che il Ministero consentisse a toglierlo), si è che esso repugna all'indole e al giro delle azioni. Questa disposizione di legge sarà forse nel fatto impossibile o non potrà attivarsi senza gravi inconvenienti.

Suppongasì una società, la quale muti di frequente gli amministratori. A questi bisognerà pur restituire le loro azioni. Ora, quando su tali azioni siavi iscritto questo vincolo, bisognerà dar loro delle nuove azioni; ci saranno dunque azioni di diverse emissioni. Io non so davvero se davanti a questo inconveniente il Ministro voglia ancora insistere per l'iscrizione

di questo vincolo sulle azioni al portatore, tanto più che qui l'Ufficio Centrale aveva provveduto in altra disposizione della legge a quegli stessi intadimenti che si proponeva il signor Ministro, col dare l'obbligo speciale ai sindaci di verificare che, non solo il deposito fosse fatto, ma anche fosse mantenuto nelle casse della società.

Quanto poi all'ultima parte dell'articolo del Ministero, l'Ufficio Centrale l'aveva ommesso, non perchè intendesse che non dovesse avere efficacia quella disposizione, ma perchè si credeva superfluo lo esprimerla; si credeva che s'intendesse da sè.

Ora l'onorevole Senatore Pescatore osserva che nemmeno il progetto del Ministero è poi tale da provvedere veramente in modo efficace a questa garanzia degli amministratori.

E questo perchè?

Quantunque quella proporzione che stabilisce il Ministero possa in qualche caso essere veramente eccessiva, esorbitante, siccome il progetto ministeriale stabilisce questo pel solo caso in cui gli statuti non provvedano, così benissimo gli statuti possono eludere quel fine che il legislatore si propone. Anzi, il Governo stesso in qualche modo tenterebbe col suo progetto gli amministratori ad eludere la legge, perchè è così alta la somma che possono essere obbligati a dare in deposito, che non mancherebbero di preannuirsi con un patto, fissando invece la somma che più fa comodo e forse a quel punto che teme l'onorevole Senatore Pescatore, cioè di assolutamente togliere ogni garanzia.

Accostandomi all'idea dell'onorevole Senatore Pescatore, che questa sia una di quelle disposizioni che non possano derogarsi dagli atti costitutivi delle deliberazioni dell'assemblea, parmi che si possa benissimo inserire nella legge quest'obbligo in via assoluta; ma, stabilendo poi questa obbligazione in via assoluta, bisogna anche stabilirla in modo discreto, e quindi, credo che in questo consentano anche i miei colleghi, accettarsi la formula della legge del Belgio che è questa:

« Ogni amministratore deve depositare per garanzia della sua gestione quel numero di azioni che rappresenti la cinquantesima parte del capitale sociale, non però al disopra di 50 mila lire, valore nominale delle azioni. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1875

Proporrei quindi questa modificazione, e del resto prego il Ministro a por mente all'osservazione sulla difficoltà pratica e sulla quasi impossibilità dell'esecuzione della legge per quanto concerne l'iscrizione del vincolo sull'azione.

Senatore PESCATORI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORI. Non vorrei cadere in qualche grave errore. So lo commetto, dimando in prevenzione di essere scusato.

Mi pare che le azioni le quali si depositano a titolo di cauzione non possono essere negoziate e trasmesse di mano in mano.

Ora, o Signori, domanderei che mi si spiegasse perchè le azioni che l'amministratore, mentre è in carica deposita come pegno, non possono convertirsi in azioni nominative, salvo sempre quando sia sciolto il vincolo, a riconvertirle in azioni al portatore e rimetterle all'amministratore; perciò io non capii come si dicesse anche nel progetto ministeriale che le azioni depositate possono essere nominative o al portatore. Ma, con che scopo, se debbano restare perpetuamente nelle casse?

Io aspetto una spiegazione dal signor Ministro, o dall'Ufficio Centrale.

Senatore CORSI T. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T. Parmi che questa questione abbia bisogno di qualche schiarimento e mi accingo a darlo anche nella fiducia di persuadere il signor Ministro.

Le società quando si costituiscono fanno le loro cartelle di azioni. Queste cartelle che sono in certo modo dei titoli quasi pubblici, cercano di circondarle di tutte le garanzie possibili per evitare le falsificazioni. Quindi fanno eseguire delle stampe ed incisioni speciali, si fanno fare dei segni speciali, apposta perchè le cartelle di azioni siano circondate di garanzie onde non possano essere falsificate.

Fatte le stampe di tutte le cartelle che sono necessarie, la società non ne fa tirare di più, ma se ne sono tirate di più, se ne vale solo per il caso che si guastino nell'apporre le firme. Firmate le cartelle strettamente necessarie, le altre avanzate si fanno bruciare perchè non ne rimangano e le incisioni servite per imprimerle si rompono; ed io rammento benissimo che una società conosciutissima, la società delle Ferrovie Romane, avendo tenuto

il sistema di conservare in disparte una quantità di stampati colle firme non ripiene, per cambiare all'occorrenza le cartelle, si trovò al doloroso evento che un suo Direttore infedele s'impadronì di queste cartelle stampate, falsificò le firme e le mise in circolazione.

Ora, per evitare questo possibile evento, gli amministratori sono cauti di distruggere tutte le cartelle che non sono loro necessarie. Or tale essendo l'uso, se s'impono al Consiglio di amministrazione di scrivere sopra le cartelle il vincolo inerente all'Ufficio degli amministratori, accade che quando l'amministratore ha cessato le sue funzioni e gli devono essere restituite queste cartelle, egli le trova col vincolo scritto sopra; va alla Borsa per negoziarle e nessuno gliela compra perchè vi è un vincolo sopra; se lo cassa, chi ve lo veggia cancellato dubiterà sempre se il vincolo sia cancellato legittimamente o no, ed essendo state una volta vincolate, non vi sarà sicurezza se siano commerciabili o se non lo siano.

Ecco perchè sopra le azioni non si può porre il vincolo.

L'onorevole signor Ministro diceva: Ma al Debito pubblico quando si pone un vincolo a un titolo nominativo, ci si può fare con facilità. E io dico, è verissimo; ma per farlo l'Ufficio del Debito pubblico non prende tante di quelle cartelle di Debito pubblico al portatore che si negoziano alla Borsa; esso riceve in titoli al portatore le cartelle che si vogliono vincolare e le deposita nella sua cassa, e al terzo che ha chiesto il vincolo gli rilascia un certificato comune.

Il regolamento speciale del Debito pubblico consente di fare certificati in questo aspetto, e perciò si possono benissimo fare, ma sopra le carte al portatore non lo può fare neppure il Debito pubblico, perchè guasterebbe quei titoli materiali che gli sarebbero stati portati.

L'onorevole Senatore Pescatore dice: ci è un altro sistema, quello di convertire queste azioni al portatore in azioni nominative, e allora si può fare la cauzione, e io dico che questa porta a due nuove difficoltà.

La prima è che bisognerebbe in tutte le società necessariamente dichiarare che vi saranno azioni al portatore e azioni nominative.

Ora, se converrà o piacerà ad una società di

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1875

non avere azioni nominative, ma tutte azioni al portatore, dovrà obbligarsi ad averne un numero necessariamente nominativo per la garanzia degli amministratori, il che sarebbe strano a senso mio.

Se poi la società ha le azioni nominative, allora ha il modo di garantirsi, e in questa parte accetterei il secondo inciso del secondo paragrafo dell'articolo, perchè siccome la trasmissione delle azioni nominative si fa colla iscrizione sul registro della società, vale a dire quando un socio vende la sua azione a Tizio, avverte la società, la quale sul suo registro trascrive il passaggio, così può benissimo sul registro dichiarare, che le azioni dell'amministratore sono vincolate per il deposito che egli ha fatto come consigliere della società. In questo aspetto la difficoltà non esiste; esisterebbe se si imponesse alla società di aver opposto alla categoria di azioni nominative, per poter vincolare quelle che vengono dagli amministratori.

Mi pare che con questi schiarimenti il Ministro debba recedere dall'idea di volere che sulle azioni si iscriva il vincolo e contentarsi solamente che si accetti la seconda parte del suo terzo paragrafo, il quale direbbe: « se le azioni sono nominative deve eziandio essere eseguita la iscrizione del vincolo nel libro delle azioni. »

Questo si può accettare, ma stabilire che il vincolo debba essere iscritto sopra le azioni al portatore equivarebbe a porre in un imbarazzo grandissimo la società, che non potrebbe restituirle commerciabili agli amministratori quando cessassero dall'ufficio.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Il Senato crederà facilmente che, avendo l'Ufficio Centrale accolto favorevolmente le considerazioni svolte da me intorno alla prima parte di quest'articolo, riguardante la misura della cauzione, che gli amministratori debbono dare, e avendo esso receduto altresì dalla sua opposizione all'ultima disposizione dell'articolo stesso, che s'estrinse figurava già nel titolo relativo del progetto preliminare del Codice di commercio (titolo di cui l'onor. Corsi era Relatore), io vorrei potere annuire alla proposta

che faceva lo stesso onor. Corsi, limitandomi a domandare l'iscrizione del vincolo sulle azioni che sono nominative, concedendo che possa essere omessa per le azioni al portatore.

Ma, per verità non mi pare si possa far dipendere l'iscrizione di questo vincolo dalla forma che hanno le azioni. Quella necessità che ci consiglia a desiderare l'iscrizione del vincolo sulle azioni che devono servire di pegno per la regolarità della gestione dell'amministratore val tanto se le azioni delle società siano nominative, quanto se siano al portatore; quindi, siccome sarebbe sempre facilissimo lo avere le azioni al portatore, anzi nella maggior parte dei casi bisogna ritenere che le società avranno azioni nominative soltanto sino a che sia compiuto il versamento del capitale sottoscritto, io credo che l'adottare il suggerimento dell'onorevole Senatore Corsi, equivarebbe a non aver scritto l'obbligo di questo vincolo nella legge. L'onorevole Senatore Pescatore diceva: Se ci sono delle difficoltà per iscrivere il vincolo sulle azioni emesse in forma di titoli al portatore, nulla vieta che le azioni stesse, prima di servire al fine voluto dalla legge, di essere cioè la cauzione dell'amministratore, siano convertite in nominative.

Io, non veggio che difficoltà amministrativa, o tecnica, o giuridica, si opponga a che una società, malgrado che le sue azioni...

Senatore PECCATORE. Domando la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. ... siano al portatore, ne abbia un certo numero di nominative. E invece l'esempio di quella grande amministrazione, che emette i titoli di debito dello Stato, indifferentemente nominativi o al portatore, cioè l'amministrazione del debito pubblico.

Né mi pare debba prevalere nelle deliberazioni nostre la considerazione fatta dall'onorevole Senatore Corsi, essere cioè necessaria sempre la contemporaneità dell'emissione materiale di questi titoli, affinchè sia più facilmente evitata la falsificazione o contraffazione di essi. Se ciò fosse vero, a quali pericoli non andrebbe incontro lo Stato che nell'amministrazione del Debito Pubblico ha un ufficio permanente di nuove emissioni di titoli? Non voglio già dire che lo Stato aumenti sempre il proprio debito; ma è noto che circa una trentesima parte dei nostri titoli del Debito Pubblico

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1875

ogni anno è tramutata da nominativa al portatore e viceversa. Quindi la circostanza che i titoli sociali non possano tutti essere emessi nelle stesse condizioni di tempo, di forma e di persona, non parmi che sia tale da far rinunciare il Senato a quelle cautele che sembrano veramente indispensabili, e che son dipendenti dal vincolo materialmente iscritto sulle azioni che si depongono in cauzione.

Quindi io mantengo la proposta ministeriale e prego il Senato di volerla approvare.

PRESIDENTE. Il Senatore Pescatore ha la parola.

Senatore PESCATORE. Io ritengo la spiegazione che ci ha favorito l'onorevole Senatore Corsi; ma non posso ritenere che egli abbia dalle premesse dedotta una conseguenza corrispondente.

Egli ci disse, che quando una società abbia titoli al portatore e titoli nominativi, allora non ci può essere nessuna difficoltà che il vincolo sia iscritto sui titoli nominativi, quando però, soggiungeva egli, piaccia all'amministratore di dare la cauzione in titoli nominativi, che se egli presceglie di darla in titoli al portatore, allora il vincolo non si può iscrivere.

Io dico, che la conseguenza tratta dall'onorevole Senatore Corsi non può derivare logicamente dalla sua premessa.

Io capirei quest'altra conseguenza: quando si stabilisse una società con tutte quante le azioni al portatore, allora l'amministratore non potendo procurarsi azioni nominative, costretto a dare cauzione in azioni sociali, prende necessariamente le sole che trova, vale a dire le azioni al portatore; e ritenute le osservazioni pratiche messe avanti dal Senatore Corsi si direbbe in questo solo caso che il vincolo non possa farsi.

Ma quando la società ha emesso azioni secondo il suo statuto dell'uno e dell'altro genere nominative e al portatore; quando si riconosce la necessità, per dar corpo ad un pegno effettivo d'iscrivere il vincolo e che praticamente lo si possa, perchè concedere ancora all'amministratore la scelta tra i titoli che non si possono vincolare, e quelli che vincolarsi possono? Perchè non gli diremo almeno in questo caso: devi somministrare titoli che si possono vincolare; la società li ha: perchè ti ostini a dare una cauzione impraticabile, im-

possibile sopra titoli che sfuggono, che non si possono notare?

Ridotta la cosa a questi termini mi pare che la questione perda ogni gravità, perchè io non ammetto che possa facilmente accadere che una grande società anonima emetta solo delle azioni al portatore; e questo me lo dice, non la mia pratica che non ne ho alcuna, me lo dice la logica, e un po' di studio sulle leggi generali dell'economia politica.

Qualunque industria, o Signori, cerca di soddisfare a tutti i bisogni degli uomini.

Senatore LAMPERTICO, Relatore. Domando la parola.

Senatore PESCATORE. Ora una società che offre un impiego così vasto a tutti i capitali del mondo economico deve sapere, e lo sa sicuramente, che il bisogno dell'impiego è duplice.

Vi è chi ama i titoli al portatore perchè non cerca un impiego stabile dei suoi capitali, cerca i titoli al portatore per specularvi sopra, e se si vuole è questo il maggior numero, per quanto mi sia spiacevole il dirlo.

Vi hanno invece altri che preferiscono i titoli nominativi; dato lo stesso valore della società, quando si richiede un impiego abbastanza sicuro, invece dei titoli al portatore si cercano dei titoli nominativi che presentano maggiore sicurezza esterna.

Non troverete un padre di famiglia il quale voglia impiegare i suoi risparmi senza qualche garanzia di stabilità e difficilmente prenderà titoli al portatore.

Sono noti i pericoli cui vanno soggetti.

Dunque generalmente parlando io ritengo che qualunque società anonima che faccia appello su larga scala a' capitali, avrà azioni al portatore per soddisfare a' bisogni della speculazione, ma avrà anche titoli nominativi per soddisfare a quegli altri bisogni che ho detto.

Mi par dunque cosa un poco immaginaria che la società non abbia azioni nominative.

Del resto anche ammessa questa ipotesi, io almeno proporrei che si dicesse che sempre quando si tratta di un amministratore di società che abbia azioni dell'uno e dell'altro genere, sia il medesimo tenuto a dare cauzione in titoli nominativi che siano suscettivi di vincolo.

PRESIDENTE. Abbia la bontà di scrivere la sua proposta.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1875

Senatore PESCATORE. Non faccio proposta.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale è diviso su questa questione. Siamo unanimi solo in quanto ci pare che proprio non sia il caso di prolungare più oltre la discussione.

Una parte dell'Ufficio Centrale, dando una grande importanza a quelle difficoltà pratiche le quali furono esposte nel corso della discussione, non accetterebbe il vincolo sull'azione; un'altra parte dell'Ufficio Centrale avrebbe formulato un emendamento al 3. capoverso del progetto ministeriale che spero sia di soddisfazione al signor Ministro ed all'onorevole Pescatore.

Ne do lettura.

« Ogni amministratore deve depositare per garanzia della sua gestione quel numero d'azioni che rappresenta la cinquantesima parte del capitale sociale, non però al disopra di 50,000 lire, valore nominale delle azioni. »

Senatore PESCATORE. Accetto.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Accetto.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo con questa modificazione, e lo metto ai voti.

(Vedi sopra.)

Approvato.

Art. 55.

« L'amministratore o gli amministratori designati nell'atto costitutivo, o eletti nelle assemblee generali, durano in ufficio due anni.

» Se vi hanno più amministratori, ogni anno si deve procedere alla surrogazione di una metà di essi.

» Nel primo anno si procede al sorteggio della metà che deve essere surrogata.

» Se sono in numero impari, la sorte decide se nel primo anno del biennio debba esserne surrogato uno di più, ovvero uno di meno che nel secondo.

» Gli amministratori sono sempre rieleggibili, quando non vi osti l'atto costitutivo. »

Il primo e secondo capoverso sono modificati dall'Ufficio Centrale nel modo seguente:

Art. 55.

« La nomina dell'amministratore o amministratori spetta all'assemblea generale: possono

però la prima volta essere nominati nell'atto costitutivo.

» Il termine del loro mandato non può eccedere i quattro anni: se nulla fa determinato, durano in ufficio due anni. »

Il resto identico al testo ministeriale.

Domando al signor Ministro se accetta.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Accetto l'emendamento dell'Ufficio Centrale; solamente vorrei che l'onorevole Relatore avvertisse, che siccome, secondo la proposta di esso ufficio si permette agli amministratori di durare in ufficio anche per quattro anni, il § 4 che è rimasto nella forma proposta dal Ministero, che ammetteva solo la sua durata di due anni, non risponde più a tutti i casi. Converrà quindi dire: « Se sono in numero impari la sorte decide, se nel primo anno o nel primo biennio debba essere surrogato uno di più o uno di meno. » Con questa modificazione accetto l'articolo proposto dall'Ufficio Centrale.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta.

PRESIDENTE. La modificazione adunque è questa: « Se sono in numero impari la sorte decide, se nel primo anno del biennio o nel primo biennio debba esserne surrogato uno di più, ovvero uno di meno che nel secondo. Gli amministratori sono sempre rieleggibili quando non vi osti l'atto costitutivo. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. In relazione alle osservazioni fatte dall'onorevole Ministro bisogna introdurre questa stessa modificazione anche nel terzo alinea, e dire: « Nel primo anno o nel primo biennio si procede al sorteggio della metà che deve essere surrogata. »

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo così modificato.

Art. 55.

« La nomina dell'amministratore o amministratori spetta all'assemblea generale: possono però la prima volta essere nominati nell'atto costitutivo.

» Il termine del loro mandato non può eccedere i quattro anni: se nulla fa determinato, durano in ufficio due anni.

» Nel primo anno o nel primo biennio si

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1875

procede al sorteggio della metà che deve essere surrogata.

» Se sono in numero impari, la sorte decide se nel primo anno del biennio o nel primo biennio debba esserne surrogato uno di più, ovvero uno di meno che nel secondo.

» Gli amministratori sono sempre rieleggibili, quando non vi osti l'atto costitutivo. »

Chi approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 56.

« In caso di vacanza di un posto d'amministratore, gli altri amministratori uniti ai sindaci, se l'atto costitutivo non contiene disposizione contraria, procedono a surrogarlo provvisoriamente, deliberando colla presenza dei due terzi ed a maggioranza assoluta di voti.

» Se vi ha un solo amministratore, la nomina provvisoria è fatta dai sindaci.

» L'amministratore provvisorio dura in ufficio sino alla convocazione dell'assemblea generale, che provvede definitivamente a surrogarlo.

» Il surrogante resta in ufficio per il tempo durante il quale il surrogato doveva conservare l'amministrazione. »

Anche quest'articolo è modificato dall'Ufficio Centrale in questi termini:

Art. 56.

« In caso di vacanza di un posto d'amministratore, gli altri amministratori uniti ai sindaci, se l'atto costitutivo non contiene disposizione contraria, procedono a surrogarlo fino alla convocazione dell'assemblea generale, deliberando colla presenza dei due terzi ed a maggioranza assoluta di voti.

» Se vi ha un solo amministratore, in caso di rinuncia deve essere convocata l'assemblea generale: in caso di morte o di impedimento fisico, la nomina provvisoria vien fatta dai sindaci, ma l'assemblea generale viene convocata d'urgenza per la nomina definitiva. »

Accetta l'onorevole signor Ministro l'emendamento proposto?

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Allora si apre la discussione sul testo dell'Ufficio Centrale.

Se non vi sono osservazioni, lo rileggo per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Si passa al paragrafo 5 della società cooperativa.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Come fu dichiarato, allorchè discutevasi l'articolo primo di questo progetto di legge riguardo alle società cooperative, il Ministero acconsentiva non a trascurare del tutto l'argomento, ma a rinunciare per ora a quella legislazione speciale che, con parecchi articoli del § 5, sezione III, era proposta, sostituendovi una disposizione temporanea relativa alle società cooperative, la quale appunto dall'Ufficio Centrale è stata collocata alla fine di questo progetto di legge.

Senonchè, intorno all'articolo unico, proposto dall'Ufficio Centrale, in surrogazione ai parecchi articoli del progetto Ministeriale, io ho alcune modificazioni ed aggiunte da proporre, e le ho formulate in questo foglio che ho l'onore di presentare alla Presidenza, domandando che si stampi nella forma che si usa per gli emendamenti.

Senatore LAMPERTICO, *Rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore.* Sta benissimo e si discuterà appunto all'articolo delle disposizioni penali. Solamente colgo questa occasione per dichiarare che nel corso di questa discussione, sono giunte al Senato e vennero rimesse all'Ufficio Centrale altre petizioni, una del presidente della Banca popolare di credito in Bologna, l'altra di Bergamo e la terza della Banca mutua popolare di Padova. Tutte queste petizioni fanno adesione a quelle osservazioni che sino dalla prima tornata ho esposto, del Comitato di Padova per il progresso degli studi economici, ed alle quali l'Ufficio Centrale, d'accordo col Ministero, ha fatto ragione con apposita disposizione di legge.

PRESIDENTE. Passiamo alla

SEZIONE IV.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SOCIETÀ PER AZIONI.

§ 1. — *Della costituzione della società.*

Art. 68.

« I promotori delle società in accomandita

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1875

per azioni e delle società anonime sono responsabili solidariamente e senza limitazione degli obblighi che contraggono per costituire la società, salvo il regresso contro di essa, se vi è luogo. »

A quest'articolo l'Ufficio Centrale ha aggiunto un secondo alinea così concepito:

« Essi assumono a loro rischio e pericolo le conseguenze degli atti e le spese necessarie alla costituzione della società, e se la società non viene, per qualsivoglia causa, costituita, non possono rivalersi contro coloro che avevano sottoscritto. »

Il signor Ministro accetta quest'aggiunta?

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Accetto.

PRESIDENTE. Rilleggo l'articolo 68 per metterlo ai voti:

Art. 68.

« I promotori delle società in accomandita per azioni e delle società anonime sono responsabili solidariamente e senza limitazione degli obblighi che contraggono per costituire la società, salvo il regresso contro di essa, se vi è luogo.

» Essi assumono a loro rischio e pericolo le conseguenze degli atti e le spese necessarie alla costituzione della società, e se la società non viene, per qualsivoglia causa, costituita, non possono rivalersi contro coloro che avevano sottoscritto. »

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 69.

« Nella costituzione della società i promotori non possono riservare a loro profitto alcun premio, aggio o beneficio particolare rappresentato in qualsiasi forma da prelevamenti, azioni od obbligazioni di favore.

» Possono però riservarsi una partecipazione agli utili della società durante uno o più esercizi, ma non mai per l'intera durata di essa, nè possono stipulare che il pagamento abbia luogo prima dell'approvazione del bilancio. La riserva non ha effetto, se non è approvata dall'assemblea accennata nell'art. 77.

» Non si reputa premio il rimborso delle spese realmente fatte per promuovere la costituzione della società. Queste spese, comprese

le commissioni a favore di chi avesse garantito o assunto il collocamento delle azioni, non possono eccedere la cinquantesima parte del capitale della società. »

L'Ufficio Centrale emenda il primo alinea aggiungendovi: *nè concedere Commissioni a favore di chi avesse garantito o assunto il collocamento delle azioni*; ammette il secondo, e sopprime il terzo.

Interrogo il signor Ministro se accetta.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Benchè m'incresca che sia tolto il limite che era stabilito nell'ultimo paragrafo dell'art. 69, limite del 2 per cento del capitale sociale per le spese occorrenti alla costituzione della società; siccome però nel primo paragrafo dell'articolo in discussione l'Ufficio Centrale, adottando una disposizione anche più rigorosa di quella che proponeva il Ministero, vieta assolutamente che siano concesse commissioni a favore di chi assuma l'agenzia o il collocamento delle azioni, e così mira a chiudere la strada ad abusi che furono una delle principali cause dei mali che abbiamo dovuto deplorare negli anni passati, io accetto l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale.

Senatore CABELLA. Mi si permetta un'osservazione. In questo periodo del secondo alinea: « Nessuno può riservarsi una partecipazione agli utili della società durante uno o più esercizi, ma non mai per l'intera durata di essa, » le parole: *non mai per la intera durata di essa*, mi sembrano una garanzia assai debole; basterà che i promotori escludano l'ultimo anno perchè il patto sia legittimo, allora a che vale questa limitazione?

Mi parrebbe che dovesse essere meglio studiata la limitazione di un patto assai grave, quale è quello che i promotori possano riservarsi degli utili nell'esercizio della società.

Se i promotori si riservassero degli utili per tutti gli anni della durata della società, meno l'ultimo, sarebbe adempiuta la prescrizione della legge. E mi pare che il voto del legislatore sarebbe reso facilmente vano.

Domanderei perciò una spiegazione in proposito.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Le osservazioni messe innanzi dall'onorevole Senatore Cabella, anche in questa circostanza

dimostrano quanto egli sia dotto ed sperimentato nella materia.

Il Codice che è stato finora in vigore diceva che i promotori possono riservarsi una partecipazione agli utili della società durante uno o più esercizi.

Io ho trovato in vigore una giurisprudenza amministrativa che traduceva *l'uno o più* anche per tutti gli esercizi, per tutta la durata della vita sociale. Veramente, e malgrado l'autorità alla quale questa pratica amministrativa si raccomandava, non ho creduto di poterla uniformare, perchè se la legge dice *uno o più*, non si può argomentare che *il più* possa anche intendersi per *tutti*. È questa una conseguenza che ripugna ad ogni principio di logica. Abbiamo *l'uno* numero determinato e il *più* numero indeterminato; quell'*uno* deve servire a porre dei limiti all'indeterminatezza. Perciò io non ho mai concesso ai promotori di prelevare gli utili di cui si parla, al di là di un numero d'anni superiore al terzo della durata della società. Si ebbero reclami e ricalcitranze, ma io ho sempre tenuto ferma la mia deliberazione.

È difficile stabilire in modo assoluto ed invariabile, che il tempo per il quale i promotori potranno riserbarsi utili particolari sia di un terzo o di un quarto della durata della società; perchè questa determinazione dipende dal merito che questi promotori possono avere nella costituzione della società stessa, dalla durata sua e via dicendo.

Secondo il nostro progetto di legge la durata di una società non ha confini assoluti; può essere anche di mille o duemila anni, quindi quell'età, sia del terzo o del quarto, od altra qualsiasi può riescire eccessiva, inquantochè questo terzo può rappresentare 600 anni e più.

Perciò ci siamo trovati incertissimi nel determinare la cosa, ed abbiamo proposto soltanto che questa partecipazione non dovesse ammettersi per l'intera durata della società. Non ero certo contento di questa proposizione, ma non riuscii a trovarne una migliore; quindi io riconosco l'aggiustatezza delle osservazioni fatte dall'onor. Senatore Cabella, e lo prego di formulare qualche cosa di concreto, e che nella sua generalità soddisfaccia ai casi più facilmente escogitabili.

Non credo però inopportuno di ricordare al

Senato che, secondo l'art. 21 del progetto ministeriale, doveva invece che il tribunale nel riconoscimento della regolarità dell'atto costitutivo della società, limitarsi con tal sistema, e pure precludendo l'uso ad ogni arbitrio, forse si sarebbe potuto eliminare la difficoltà che ora ci si presenta.

Ma d'altra parte non direi che il tribunale non avrebbe neppure esso potuto entrare agevolmente in questa materia.

Oggi poi che l'ufficio del tribunale è sostituito la responsabilità del merito, per certo non si può domandare ad esso un aiuto per l'applicazione di quell'articolo, quindi io prego anche l'Ufficio Centrale d'esaminare questo punto, per darci quella facilitazione che è desiderata dall'onor. Senatore Cabella e che certo è necessaria. Io mi associerò ad esso volentieri per studiare una formula, la quale soddisfaccia alle esigenze commerciali e all'interesse della giustizia.

Senatore CABELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CABELLA. Parlo della proposta dell'onorevole signor Ministro, di sospendere la discussione di quest'articolo, sia la migliore.

Anch'io inviterei l'Ufficio Centrale a proporre un sistema il quale determinasse un poco meglio i limiti coi quali questo patto potrebbe essere permesso nelle società.

Confesso che anch'io mi trovo nello stesso imbarazzo dell'onorevole signor Ministro. L'unico rimedio che mi si presenta in questo momento sarebbe quello di determinare il numero degli esercizi, dei quali potessero esser riservati gli utili. Per esempio, che non si potessero eccedere i tre primi esercizi, nè il terzo degli anni della durata della società.

Quando avessimo questi due limiti: che non si potesse eccedere il numero di tre esercizi, nè il terzo della durata della società, quando questo terzo fosse inferiore a tre esercizi, allora mi parrebbe un po' meglio determinata la facoltà consentita dalla legge.

Ma, lo ripeto, parmi parso migliore di sospendere la discussione di quest'articolo, invitando l'Ufficio Centrale a studiare la questione.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale accetta questo invito?

Senatore LAMPERTICO, *Reclamato*. Accetta.

Senatore PESTATORE. Domando la parola.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1875

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **PESCATORE.** Poichè l'Ufficio Centrale consente di riprendere lo studio di questa materia, io mi permetto di aggiungere un altro argomento degno, credo io, di tutta la considerazione dell'Ufficio Centrale.

In questo capo veggio molte prescrizioni che dà la legge per regolare ed anche frenare gli atti preparatori della costituzione delle società per azioni.

La prima disposizione vieta in modo assoluto, ai promotori, di riservare a sè stessi premi, azioni di favore, ed aggi consimili. Seguono altre prescrizioni tendenti a governare le formalità e le guarentigie delle sottoscrizioni, il deposito, le norme da seguirsi per la convocazione della prima assemblea, ecc.

Io adunque prego l'Ufficio Centrale di esaminare, come in questa parte sia garantita l'osservanza della legge. Se interveniva il tribunale esso avrebbe dovuto esaminare se la legge era stata puntualmente osservata.

Ora, Signori, poniamo il caso facilissimo che in onta al divieto della legge, i promotori si riservino grossi premi, che non si curino punto di adempire al prescritto della legge, nella forma del programma, che non si curino di adempire il prescritto della legge per garantire la verità, la sincerità delle sottoscrizioni, che non si curino punto di adempire le altre guarentigie stabilite dalla legge.

Ebbene, veniamo alla prima assemblea; non ostante tutte le trasgressioni avvenute, la prima assemblea è convocata; viene un numero sufficiente di azionisti, si fa il contratto e si approva tutto; si approva anche la riserva dei premi che i promotori introdussero in onta al divieto della legge.

Io credo che bisogna studiare, che bisogna dichiarare se il contratto sia valido perchè approvato dall'assemblea onnipotente, alla cui attribuzioni non trovo nella legge alcun limite. E allora, dove se ne vanno tutte le vostre guarentigie? La vostra è legge che non è legge; essa diventa un consiglio, perchè, trasgredite tutte quante le prescrizioni, si viene all'assemblea e si fa il contratto, ed esso sarà valido come se tutte le norme legali trasgredite fossero state osservate!

Torno a dire, se il contratto non esistesse, finchè il tribunale non lo avesse esaminato,

registrato e ordinatorne la pubblicazione, allora lo sappiamo, il tribunale viste le trasgressioni formali della legge non avrebbe ordinato la pubblicazione del contratto, e il contratto sarebbe come non avvenuto.

Ma tolto questo, e introdotto il solo notaio, che è pagato dalle parti al servizio delle medesime, il notaio non vede che una semplice contrattazione come tutte le altre; i promotori ne assumono essi la responsabilità e gli diranno: in quindici giorni tutto è approvato.

Essendo stato tolto il sistema preventivo bisognerebbe sostituire qualche altra cosa, bisognerebbe dichiarare quali formalità omesse portano la nullità del contratto, senza che la deliberazione dell'assemblea le possa sanare; più modestamente introdurre delle pene pecuniarie.

Se voi vi riservate un premio in onta al divieto della legge, la vostra riserva è nulla nonostante qualunque approvazione dell'assemblea. Se voi trasgredite di curare che le sottoscrizioni siano nelle forme prescritte dalla legge — la multa da lire tante a lire tante — se voi trasgredite il deposito e tuttavia avete il coraggio di stipulare il contratto, il vostro contratto è nullo.....

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** Domando la parola.

Senatore **PESCATORE**.... Se voi non osservate ciò che prescrive la legge in quanto alla convocazione dell'assemblea vi infliggeremo la multa. Così si garantisce l'osservanza della legge. Ma se non c'è pena pecuniaria, se non c'è guarentigia preventiva, evidentemente la vostra legge non è che un consiglio e non avremo che screditata la legislazione, come avviene quando si fa una legge che è impunemente trasgredita.

Io, come ho promesso, non intendo di fare alcuna mozione sopra di ciò, perchè la crederei inopportuna. Ma dichiaro soltanto che è un argomento serio, degno di studio, che propongo all'Ufficio Centrale, di cui spero che l'Ufficio Centrale terrà conto nell'esame della proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Lampertico ha la parola.

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** L'Ufficio Centrale ha accolto il rinvio di questo articolo. Quanto agli altri articoli che seguono, l'Ufficio Centrale non sa vedere quell'inconveniente che

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1875

lamenta l'onorevole Pescatore. Per altro, di mano in mano che verranno in discussione questi articoli, se ci sarà qualcheduno che ci presenti emendamenti concreti, l'Ufficio Centrale dirà allora se li accetta o no. Pertanto faremmo proposta che quelli che avessero emendamenti per quegli articoli che non si votano oggi, abbiano la bontà di farli tenere domani mattina all'Ufficio Centrale, affinché possa tenerne conto.

PRESIDENTE. Vediamo innanzi tutto quanti sono gli articoli rinviati.

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** Questo soltanto.

Senatore **PESCATORE.** Mi limiterò semplicemente a chiedere uno schiarimento.

La legge vieta ai promotori di riservare a loro profitto alcun premio, aggio o beneficio particolare. Io prego l'Ufficio Centrale di darmi questa spiegazione: se in onta alla legge i promotori si riservarono ciò che la legge non permette, avvenendo la prima convocazione dell'assemblea, e avvenendo per parte di essa l'approvazione di questa riserva, quale ne sarà la conseguenza giuridica: sarà nulla l'approvazione, oppure sarà convalidata la riserva?

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** Faccio osservare che siamo tutti d'accordo che quest'articolo sia rinviato a domani.

Io darò domani tutte le spiegazioni che saranno richieste.

Senatore **PESCATORE.** Sta bene.

PRESIDENTE. Passeremo dunque all'art. 70 di cui do lettura.

Art. 70.

« La società può essere costituita con uno o più atti pubblici, nei quali, in concorso dei sottoscrittori di tutte le azioni, sia accertata l'esistenza delle condizioni prescritte dalla legge.

» In questo caso non sono applicabili le disposizioni degli articoli 71, 72, 73, 77, 78 e 79, e l'atto costitutivo deve contenere anche la nomina degli amministratori e delle persone incaricate di sostenere l'ufficio di sindaci fino alla prima assemblea generale.

» Non sono obbligatorie le pubblicazioni ordinate dagli articoli 96 e 109, e non si applicano le disposizioni degli articoli 124, 125 e 126, se l'atto costitutivo della società, stipulato in concorso dei sottoscrittori di tutte le azioni, i

quali siano in numero minore di sette, contenga la dichiarazione del loro domicilio, e la convenzione espressa, che le azioni devono restare sempre nominative, e non possono essere cedute. »

Anche a questo articolo l'Ufficio Centrale propone un emendamento ai due primi alinea, e sopprime il terzo.

Ai due primi alinea vorrebbe sostituito quest'unico del seguente tenore:

« La società può anche essere costituita con uno o più atti pubblici, nei quali, in concorso dei sottoscrittori di tutte le azioni, sia accertata l'esistenza delle condizioni prescritte dalla legge e si contenga la nomina degli amministratori e delle persone incaricate di sostenere l'ufficio di sindaci fino alla prima assemblea generale. »

Accetta il signor Ministro questa modificazione dei due primi alinea e la soppressione del terzo?

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Accetto. Avverto solo che forse quell'avverbio *anche* in principio dell'articolo è di troppo. L'articolo dice: *La società può anche essere costituita.* Ora, non si è parlato ancora del modo della sua costituzione. Quell'*anche* dunque, come diceva, è di troppo.

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** L'Ufficio Centrale consente a togliere quell'*anche*.

PRESIDENTE. L'articolo 70 rimane dunque così modificato.

Art. 70.

« La società può essere costituita con uno o più atti pubblici, nei quali, in concorso dei sottoscrittori di tutte le azioni, sia accertata l'esistenza delle condizioni prescritte dalla legge e si contenga la nomina degli amministratori e delle persone incaricate di sostenere l'ufficio di sindaci fino alla prima assemblea generale. »

Chi approva quest'articolo, sorga.
(Approvato.)

Art. 71.

« La società può anche essere costituita per mezzo di pubblica sottoscrizione. In tale caso i promotori devono compilare un programma, che indichi lo scopo, il capitale, le clausole principali dell'atto costitutivo ed i benefici che essi si attribuiscono, o contenga il progetto dell'atto costitutivo. Il programma dev'essere

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1875

sottoscritto dai promotori, e prescrivere un termine, trascorso il quale, l'obbligo del sottoscrittore rimane estinto, se la società non è regolarmente costituita. Il programma deve pure indicare la persona che presiederà l'assemblea accennata nell'art. 77.

» Il programma, colle sottoscrizioni autentiche dei promotori, dev'essere, prima della pubblicazione, depositato nella cancelleria del tribunale di commercio, nella cui giurisdizione deve stabilirsi la sede della futura società. »

L'Ufficio Centrale propone un emendamento al primo alinea di quest'articolo, colla dizione seguente :

« La società può essere costituita per mezzo di pubblica sottoscrizione. In tale caso i promotori devono compilare un programma, che indichi lo scopo, il capitale, le clausole principali dell'atto costitutivo, la partecipazione che si riservano agli utili della società, o contenga il progetto di statuto. Il programma dev'essere sottoscritto dai promotori, e prescrivere un termine, trascorso il quale, l'obbligo del sottoscrittore rimane estinto, se la società non è regolarmente costituita. Il programma deve pure indicare la persona che presiederà l'assemblea accennata nell'articolo 64. »

L'Ufficio Centrale accetta il secondo alinea del testo ministeriale.

Accetta l'onorevole Ministro questa modificazione?

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Credo che l'Ufficio Centrale non persisterà nel proposto suo emendamento, e si contenterà che vengano sostituite nel testo ministeriale alle parole: *i benefici ch'essi si attribuiscono, o contenga il progetto dell'atto costitutivo, queste altre: e la partecipazione che si riservano agli utili della società o contenga il progetto di statuto.*

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta l'articolo ministeriale con questa variante.

PRESIDENTE. L'articolo sarebbe dunque così modificato :

Art. 71.

« La società può essere costituita per mezzo di pubblica sottoscrizione. In tal caso i promotori devono compilare un programma, che indichi lo scopo, il capitale, le clausole prin-

cipali dell'atto costitutivo e la partecipazione che si riservano agli utili della società o contenga il progetto di statuto. Il programma dev'esser sottoscritto dai promotori, e prescrivere un termine, trascorso il quale, l'obbligo del sottoscrittore rimane estinto, se la società non è regolarmente costituita. Il programma deve pure indicare la persona che presiederà l'assemblea accennata nell'art. 77.

» Il programma, colle sottoscrizioni autentiche dei promotori, dev'essere, prima della pubblicazione, depositato nella cancelleria del tribunale di commercio, nella cui giurisdizione deve stabilirsi la sede della futura società. »

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Qui trova luogo l'argomento di studio che io poco fa proponeva. Vede il Senato quante formalità sono prescritte dalla legge: Primo la specificazione che deve contenere il programma. Poi il programma deve essere sottoscritto dai promotori; deve stabilire un termine, trascorso il quale l'obbligo dei sottoscrittori rimane estinto, se la società non è realmente costituita.

Inoltre deve indicare le persone che presiederanno la prima assemblea. Infine vengono altre formalità di depositi, ecc. ecc.

Se insomma le norme legali preparatorie sono trasgredite, dov'è la sanzione, che guarentisca la legge? Non la nullità, non trattandosi di forme veramente sostanziali. Non l'indennità a titolo di responsabilità civile, quando l'assemblea avrà approvato il contratto. Non la responsabilità del notaio, per la stessa ragione. Non infine l'applicazione di pene pecuniarie, che l'Ufficio Centrale non vuole. Adunque spero che la Commissione crederà cosa degna delle sue meditazioni il determinare in qual modo debba essere sanzionata la legge. Del resto, io ripeto, questa è una domanda che propongo che per ora non esige nessuna risposta. L'Ufficio Centrale rifletterà e domani se lo crederà verrà a farci le sue proposte.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. La risposta io la do subito, perchè l'Ufficio Centrale ha già fatto tema delle sue meditazioni questa disposizione e prega che non sia tenuta in sospenso.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1875

La nullità nemmeno il Senatore Pescatore qui la vuole; la multa in verità non so come si possa stabilire e proporzionare. Noi, anche su questo, ci fondiamo su quello che è già il fondamento principale della legge: la *responsabilità*. Avvi la responsabilità degli amministratori e quella dei promotori: l'articolo 83 lo dice chiaramente: e non so che cosa vogliasi richiedere di più. Quindi l'Ufficio Centrale mantiene l'articolo così com'è redatto.

Le osservazioni dell'onorevole Pescatore non concernono tanto quest'articolo della legge; concernono piuttosto tutto il sistema che egli ha svolto più volte nel corso della discussione; egli già al principio fondamentale di questa legge ci crede poco; invece vorrebbe dei congegni meccanici, delle garanzie estriusche: ma questo non è il sistema che ha adottato il Senato, e se si entrasse ora in questo sistema proposto dall'onorevole Pescatore, allora sarebbe inutile di aver votato tutti quanti gli articoli che sono stati votati sin'ora; quindi l'Ufficio Centrale tien saldo il principio fondamentale della legge che in quest'articolo trova una delle sue applicazioni.

Ho fatto una risposta molto netta e molto precisa su quest'articolo perchè così mi dispenserò dal darla qualunque volta vengano in campo osservazioni dello stesso tenore. Ciò si riferisce all'insieme della legge il quale è stato già ammesso dal Senato, e credo assolutamente fuori di tempo una discussione di questo genere.

Senatore PESCATORE. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Io respingo il supposto dell'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, che fosse nel mio intendimento di rientrare nella questione stata risolta ieri.

No, questo non può essere il mio intendimento, e me ne appello al giudizio del Senato.

Noto le conseguenze del voto di ieri, e le noto perchè importa di provvedere, a mio giudizio, in altro modo.

Ammetto, nè mi duole, che sia stato eliminato il tribunale, il sistema preventivo; non ritorno menomamente su questa controversia, ma quando si elimina una sanzione, a mio avviso bisogna pensarne un'altra. Quale è la

sanzione delle leggi che, respinto il sistema preventivo, poi si tratta d'imporre ai promotori delle società per azioni? Mi si risponde la responsabilità civile. La responsabilità non c'è, no, signor Relatore, non c'è nemmeno la responsabilità civile. Ho notato le formalità che possono essere tutte impunemente trasgredite. Il contratto si stabilisce infine dall'assemblea; che responsabilità c'è contro i promotori, quando tutto è convalidato?

La responsabilità è morale, è civile, ed è pecuniaria o penale: essa è triplice.

PRESIDENTE. Scusi onorevole Pescatore, ma ella è fuori d'argomento; non è del fatto personale che parla, ella entra nel merito della questione.

Senatore PESCATORE. Io ho domandato la parola anche nel merito.

PRESIDENTE. Perdoni, non l'ha chiesta.

Senatore PESCATORE. Allora la domando adesso.

PRESIDENTE. Parli pure.

Senatore PESCATORE. La responsabilità è triplice. Morale, civile e penale. La responsabilità morale non garantisce punto la legge contro le arti, di cui si tratta.

La responsabilità civile non ci può essere, come ho dimostrato; resta la responsabilità penale. Dichiaro adunque l'Ufficio Centrale che al capitolo delle disposizioni penali esso introdurrà delle pene pecuniarie specificamente e nominatamente contro i promotori per ogni violazione delle regole preliminari alla costituzione delle società, che loro impone la legge, e la difficoltà è bella e risolta; ma allo stato delle cose, e delle perseveranti ripugnanze dell'Ufficio Centrale, mi par chiaro per chiunque voglia intendere, che le vostre pretese leggi non sono leggi, esse si risolvono in semplici esortazioni, impotenti e vane del legislatore.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Beretta.

Senatore BERETTA. Il Senatore Pescatore domanda delle penalità da infliggere per i diversi casi in cui si venisse a mancare alle prescrizioni della legge. Io volevo osservare fin da principio, allo scopo di accelerare la discussione, che c'è al termine del progetto un Capo terzo il quale parla delle disposizioni penali; se le disposizioni penali ivi contemplate sembrerà che non siano sufficienti e l'onorevole Pescatore voglia estenderle ad altre trasgressioni

che non sono contemplate in quel Capo, egli potrà allora esporre i suoi intendimenti e proporre tutti quegli emendamenti che gli sembreranno opportuni. Ma il domandare oggi all'Ufficio Centrale che indichi le penalità, mi pare fuori del caso.

Io pregherei quindi il Senato di voler continuare la discussione su questo articolo e se non vi sono altre proposte di modificazione, di voler deliberare sul medesimo.

Senatore CABELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Cabella.

Senatore CABELLA. Ho chiesto la parola non per fare una proposta, ma unicamente per indurre l'Ufficio Centrale a vedere se non fosse il caso di soddisfare al desiderio dell'onorevole Senatore Pescatore inserendo nel Capo I di questo titolo che stiamo esaminando, una disposizione che si avvicinasse a quella dell'articolo 34, se non erro, della legge del Belgio; in cui è detto che i promotori delle società sono responsabili solidariamente verso tutti gli interessati della mancanza o della falsità delle enunciazioni sulle quali si appoggia il contratto di società, e della inosservanza delle prescrizioni che loro sono imposte dalla legge.

Io non fo una proposta formale, ma invito l'Ufficio Centrale a vedere se non fosse il caso di inserire una disposizione analoga nel Capo I della legge. Parmi che allora sarebbe soddisfatto il desiderio dell'onorevole Senatore Pescatore.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Io credo che altre disposizioni della legge provvedano già a questo caso; se non provvederanno sufficien-

temente, mi farò un dovere domani di proporre un'aggiunta all'approvazione del Senato.

PRESIDENTE. Se non vi sono ulteriori emendamenti, nella speranza di non essere più interrotto, rileggerò l'articolo per metterlo ai voti:

Art. 71.

« La società può essere costituita per mezzo di pubblica sottoscrizione. In tale caso i promotori devono compilare un programma che indichi lo scopo, il capitale, le clausole principali dell'atto costitutivo, la partecipazione che si riservano agli utili della società e contenga il progetto di statuto. Il programma deve essere sottoscritto dai promotori, e prescrivere un termine, trascorso il quale l'obbligo del sottoscrittore rimane estinto, se la società non è regolarmente costituita. Il programma deve pure indicare la persona che presiederà l'assemblea accennata nell'art. 77.

» Il programma, colle sottoscrizioni autentiche dei promotori, dev'essere, prima della pubblicazione, depositato nella cancelleria del tribunale di commercio, nella cui giurisdizione deve stabilirsi la sede della futura società. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

L'ordine del giorno per la seduta di domani è il seguente:

Seguito della discussione del progetto di legge sulle società e sulle associazioni commerciali e degli altri progetti di legge che sono all'ordine del giorno d'oggi.

Avverto i signori Senatori che domani la seduta avrà principio alle ore 2 precise.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).